# DIPENDENTI DEL COMPARTO PUBBLICO


SINTESI NOVITÀ INTERVENUTE IN MATERIA PREVIDENZIALE EX ISCRITTI INPDAP DAL 2010 AD OGGI

GUIDA AGGIORNATA AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITÀ N. 228/2012

A CURA DELL'AREA ASSISTENZA E TUTELA ITAL-UIL / PUBBLICO IMPIEGO







#### **SOMMARIO:**

- Premessa
- Elevazione limite di età accesso pensione di vecchiaia donne
  - Mantenimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva
- La Legge n. 122 del 30 luglio 2010
  - 1. Abrogazione della legge n. 322/1958 (art. 12-undecies, legge n. 122/2010)
    - Effetti più rilevanti
    - Istituzione della pensione differita nel pubblico impiego
  - 2. Onerosità Ricongiunzione art.1 L.29/1979
    - Pensione con il cumulo non oneroso di contribuzione versata in più forme assicurative (art. 1, comma 239, legge n. 228/2012)
    - Possibilità di rinuncia precedente ricongiunzione o totalizzazione
  - 3. Nuovi coefficienti (più onerosi) calcolo onere ricongiunzione (art.1 e 2 L. 29/1979)
- Modifiche apportate alla totalizzazione
- Soppressione dell'INPDAP e trasferimento competenze a INPS (art. 21, legge n. 214/2011) –
   Modalità e procedure inoltro istanze
  - Invio istanze telematiche INPDAP
- Risoluzione rapporto di lavoro in caso di permanente inidoneità psicofisica (DPR n. 171/2011) –
   prestazioni pensionistiche correlate
- Mantenimento in servizio
- Elementi e criteri di calcolo pensione dopo legge n. 214/2011
- Trattamenti di fine servizio
- Estratto Contributivo Integrato (ECI)

#### **Appendice:**

- Tabella riassuntiva dei requisiti per accesso a pensione di vecchiaia
- Tabella riassuntiva dei requisiti per accesso a pensione anticipata

#### Allegati:

- 1) Messaggio ITAL-Uil n. 160/2010 del 27 ottobre 2010
- 2) Messaggio ITAL-Uil n. 143/2010 del 4 ottobre 2010
- 3) Messaggio ITAL-Uil n. 20110112-137/TEC del 12 gennaio 2011
- 4) Decreto Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171
- 5) Termini pagamento TFS e TFR per rapporti di lavoro con cessazioni dal 13 agosto 2011
- 6) Stralcio circolare INPS n. 131 del 19 novembre 2012
- 7) Stralcio legge di stabilità per l'anno 2013 n. 228 del 24 dicembre 2012
- 8) Stralcio circolare INPS n. 12 del 25 gennaio 2013
- 9) Messaggio ITAL-Uil n. 20130201-449/TEC del 1° febbraio 2013
- 10) Stralcio circolare INPS n. 16 del 1° febbraio 2013
- 11) Messaggio ITAL-Uil n. 20130610/513 del 10 giugno 2013
- 12) Scheda inizio presentazione domande telematiche in via esclusiva

#### **PREMESSA**

I dipendenti della Pubblica Amministrazione, oltre ad essere stati interessati dalle modifiche sulle pensioni previste dal cosiddetto "decreto Salva Italia" (emanato a dicembre 2011), ed ampiamente illustrate nella Guida di carattere generale "Le nuove pensioni dal 2012", già precedentemente, a partire dal 2009, sono stati destinatari di una serie di interventi legislativi che hanno inciso pesantemente sul quadro normativo che disciplinava i trattamenti pensionistici dei lavoratori del comparto iscritti alle Casse di Previdenza gestite dall'ex INPDAP.

Con un ulteriore intervento legislativo contenuto nella legge di stabilità (n. 228/2012) è stato introdotto, a decorrere dall'1/1/2013, un pacchetto di norme finalizzato alla correzione di alcune ingiustizie determinate con la legge n. 122/2010 senza però incidere significativamente sui "danni" provocati dalla norma medesima.

Pertanto, ad integrazione della Guida "Le nuove Pensioni dal 2012" riportiamo, di seguito, un quadro sintetico degli interventi più significativi di cui sono stati destinatari i dipendenti pubblici dal 2010 ad oggi.

#### ELEVAZIONE LIMITI DI ETA' PER PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE

Già con la legge n. 102/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, era stato elevato a 61 anni il requisito di età per le donne per l'accesso al diritto alla pensione di vecchiaia (da 60 anni previsto dalla legge n. 335/1995) per poi essere ulteriormente elevato a 65 anni (più finestra di 1 anno) dal 1° gennaio 2012; con la manovra Monti (legge n. 214/2011), a decorrere dal 1° gennaio 2012, tale limite è stato definitivamente fissato in 66 anni equiparandolo agli uomini dipendenti pubblici.

Dal 2013 si aggiunge l'incremento di tre mesi per effetto dell'aumento della speranza di vita previsto dalla legge n. 214/2011.

#### Mantenimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva

I lavoratori in possesso di almeno un giorno di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 sono derogati dall'innalzamento del requisito per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (15 anni anziché 20) a condizione che tale requisito si verifichi entro la data del 31 dicembre 2011 (es.: un giorno al 1992 con 15 anni di anzianità contributiva alla cessazione che doveva avvenire congiuntamente a 61 anni di età, se donna e 65 se uomo).

A decorrere dal 1° gennaio 2012 invece, per un principio di armonizzazione, anche per gli iscritti alla gestione ex INPDAP si applicano le deroghe del D.lgs. n. 503/1992 così come previsto per tutti i lavoratori iscritti all'INPS, e cioè:

- a) lavoratori che alla data del 31.12.1992 hanno maturato 15 anni di servizio;
- b) lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31.12.1992;

- c) lavoratori dipendenti che possano far valere un'anzianità di servizio di 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore ad un anno (stagionali);
- d) lavoratori dipendenti che possano far valere al 31.12.1992 un periodo di servizio inferiore a 15 anni e che avendo acquisito l'età massima per il collocamento a riposo non riescano a raggiungere i nuovi limiti di servizio.

#### LA LEGGE N.122 DEL 30 LUGLIO 2010

1) Abrogazione della legge n. 322/1958 (art. 12-undecies, legge n. 122/2010)

Con l'articolo 12, comma 12-undecies il Legislatore ha abrogato la legge n. 322/1958 (articolo unico).

Questa norma permetteva ai dipendenti del pubblico impiego, cessati dal servizio senza diritto a pensione, di aver costituita d'ufficio, e gratuitamente, la propria posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS per il corrispondente periodo di lavoro e ottenere, eventualmente, un trattamento pensionistico da parte dell'INPS medesimo (pensione vecchiaia, anzianità, supplementare, invalidità, secondo le regole INPS).

Congiuntamente all'abrogazione di questa norma sono state altresì abrogate norme analoghe che disciplinavano tale operazione quali:

- Art. 40, legge n. 1646/1962 (rivolto agli iscritti alle ex Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza)
- Art. 124, DPR. n. 1092/1973 (rivolto ai dipendenti civili e militari dello Stato)
- Art. 21, comma 4° art. 40, comma 3, legge n. 958/1986 (rivolto ai militari in servizio di leva o di leva prolungata)

L'abrogazione aveva prodotto effetti per tutti i casi di cessazioni dal servizio intervenute dal 30 luglio 2010. Stante la previsione di procedura d'ufficio prevista dalla norma abrogata, la stessa rimane applicabile a tutti i casi di cessazioni anteriori il 30 luglio, fatta eccezione per i dipendenti iscritti agli ex Istituti di Previdenza (CPDEL, ecc.) per i quali era prevista la procedibilità a domanda e la stessa non è stata inoltrata prima del 30 luglio 2010 (orientamento INPDAP non condivisibile e oggetto di contestazione).

Resta fermo il diritto per i dipendenti delle amministrazioni statali a una indennità "Una tantum" qualora la contribuzione non venga utilizzata per il diritto a pensione con altra modalità (ricongiunzione o totalizzazione); tale prestazione non spetta ai dipendenti iscritti agli ex Istituti di Previdenza in quanto già abrogata con legge n. 274/1991.

Con l'articolo unico, comma 238 la legge di stabilità (n. 228/2012) ha reintrodotto gli effetti della legge n. 322/58 (soppressa, come detto, nel 2010) per gli iscritti alle ex quattro Casse pensioni gestite dall'ex

INPDAP (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) cessati dal servizio, in data anteriore al 31 luglio 2010, senza diritto a pensione e che non avevano presentato regolare domanda di costituzione di posizione assicurativa verso l'FPLD dell'INPS entro la predetta data.

La problematica riguarda i soli iscritti alle ex quattro Casse di previdenza in quanto per gli iscritti alla ex Cassa dei dipendenti dello Stato *(CTPS)*, cessati dal servizio prima del 31.7.2010 senza aver maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD ai sensi della legge n. 322/58.

La norma, pertanto, ha provveduto a sanare un aspetto del problema nel particolare ma non nella sua interezza in quanto nel testo non si rileva la volontà di estendere i contenuti della legge n. 322/58 anche ai cessati successivamente al 30.7.2010 e nulla dice in merito all'abrogazione dell'onere introdotto dalla legge n. 122/2010 per coloro i quali volevano ricongiungere i propri contributi verso l'AGO ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/79.

Inoltre, la norma ha regolamentato gli effetti che il riconoscimento di dette anzianità avrebbero potuto generare stabilendo che per espressa previsione normativa l'applicazione di quanto sopra non concorre a determinare il diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione eventualmente spettanti.

#### Effetti più rilevanti:

Da quanto sopra si evince che la reintroduzione della costituzione della posizione assicurativa per periodi che si collocano ante 30.7.2010 non ha fatto, comunque, venir meno l'abrogazione della citata legge n. 322/1958 congiuntamente alla previsione di onere per la ricongiunzione art. 1 legge n. 29/1979; rimangono, pertanto, tuttora insoluti gli effetti negativi per coloro i quali cessano, ovvero hanno cessato, l'attività lavorativa dal 31 luglio 2010.

Analizziamoli in breve.

<u>L'effetto negativo</u> più eclatante, nonostante l'istituzione del "cumulo", argomento che affronteremo più avanti, è certamente rappresentato dall'assenza della previsione del diritto ad una pensione supplementare (prestazione, al contrario, prevista nell'INPS) nel caso in cui i periodi di contribuzione versata presso una delle Casse Pensioni gestite dall'INPDAP non siano sufficienti per il diritto ad una pensione autonoma e, nello stesso tempo, tali periodi non possano essere utilizzati mediante totalizzazione o ricongiunzione con altri periodi assicurativi versati in altri Fondi o Casse come, ad esempio, nel caso di titolarità di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore alla cessazione del rapporto assicurativo (la titolarità di pensione pregiudica la possibilità di utilizzare tali istituti).

# <u>Istituzione della pensione differita nel pubblico impiego (circolare INPDAP n. 18/2000 e nota operativa n.56/2010)</u>

A seguito dell'abrogazione della legge n. 322/1958, l'INPDAP ha ritenuto superata la regola che prevedeva che i requisiti per il diritto a pensione (anzianità contributiva ed età) dovessero risultare perfezionati alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in costanza di versamento di contribuzione volontaria, prevedendo la corresponsione della pensione anche se il diritto e la decorrenza della stessa intervenga successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di versamenti volontari (pensione differita). Pertanto, l'Istituto, con una nota del dicembre 2010, ha individuato nel 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 122/2010), la data da cui far decorrere la possibilità di concessione della pensione differita:

per gli iscritti alle ex quattro Casse di pensione: considerato ché in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione la costituzione della posizione assicurativa avveniva esclusivamente a domanda degli interessati, l'Istituto ha riconosciuto il diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica, in presenza dei requisiti minimi contributivi e del requisito anagrafico, ancorché la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta precedentemente al 30 luglio 2010, sempreché entro tale data non sia stata presentata alcuna domanda di costituzione della posizione assicurativa;

- per gli iscritti alla Cassa Stato, in considerazione del fatto che la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS operava d'ufficio in tutti i casi di cessazione senza aver maturato diritto a pensione presso l'ex INPDAP, per le cessazioni intervenute entro la data del 30 luglio 2010, l'Ente previdenziale continuerà a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS mentre, per le cessazioni intervenute a partire dal 31 luglio 2010 l'Istituto riconosce la possibilità di concedere, a domanda, il trattamento pensionistico, sempre in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi e di età, con decorrenza successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

#### 2) Onerosità ricongiunzione articolo 1, legge n. 29/1979 (art. 12-septies, legge n. 122/2010)

Con l'articolo 12, comma 12-septies della legge n. 122/2010 le ricongiunzioni dei periodi in uscita dall'INPDAP verso l'INPS (art. 1, legge n. 29/1979) sono divenute onerose. In pratica, le domande di ricongiunzione effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/1979 che consentivano, in precedenza, il trasferimento gratuito verso l'INPS dei periodi contributivi maturati presso un fondo esclusivo o sostitutivo (INPDAP – IPOST – Fondo FS – ecc.) sono, ormai, a pagamento (fatta salva la circostanza in cui l'importo dell'onere è totalmente riassorbito dall'importo della contribuzione trasferita).

La questione "ricongiunzioni onerose" non è stata, purtroppo, risolta in via radicale dalla norma e, fermo restando quanto sopra, è stata introdotta dal Legislatore una strada che prevede una nuova modalità di acquisizione del diritto a pensione definita "cumulo", che si aggiunge alle norme già vigenti in tema di totalizzazione ex D.lgs. n. 42/2006 e di ricongiunzione e che soggiace a particolari vincoli e che analizzeremo più avanti.

E' evidente che questa modifica implica che i lavoratori dovranno necessariamente valutare, a differenza di quanto avveniva nel recente passato, la convenienza di percepire una pensione dall'INPS anziché dall'INPDAP e, in questa convenienza, valutare anche l'eventuale onere che dovrà essere sostenuto per trasferire la contribuzione, ovvero di utilizzare la nuova modalità di accesso a pensione definita cumulo, qualora ne ricorrano le condizioni.

## Pensione con il cumulo non oneroso di contribuzione versata in più forme assicurative (art. 1, comma 239, legge n. 228/2012)

Con l'art. 1, comma 239 della legge n. 228/2012 (il cui stralcio è allegato nella sezione ALLEGATI di questo manuale), è stata introdotta una nuova modalità di acquisizione del diritto a pensione, definita "CUMULO", che si aggiunge alle norme già vigenti in tema di totalizzazione e di ricongiunzione e che soggiace a particolari vincoli che di seguito riportiamo.

Coloro i quali siano iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO – non titolari di trattamento pensionistico presso una delle gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi – non coincidenti – tutti e per intero, ai fini della liquidazione di un'unica pensione. Nel caso in cui in uno dei fondi o gestioni interessati sia stato raggiunto il diritto a pensione detta possibilità è negata.

Non sono riguardati da questa norma gli iscritti alle casse professionali e l'esistenza di un periodo come libero professionista, ancorché non espressamente chiarito, non dovrebbe escludere la possibilità di cumulo delle altre gestioni interessate.

Questa possibilità è esercitabile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, esclusivamente ai fini della liquidazione della pensione di **vecchiaia** se "in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge n. 214/2011 – ossia pari a 66 anni e 3 mesi per i lavoratori/trici del comparto pubblico", dei trattamenti di **inabilità** e di **reversibilità** (superstiti di assicurato) ma non per coloro i quali intendono accedere a **pensione di anzianità/anticipata**; inoltre, requisito condizionante per la richiesta di questa prestazione consiste nel fatto che il pensionando non deve essere in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico in nessuna delle forme pensionistiche di quelle che partecipano al cumulo.

In questi casi, quindi, il diritto alla pensione si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti (che partecipano al "cumulo"), che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio del cumulo anche se diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni oggetto del cumulo.

Ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo della pensione/quote di pensione (retributivo, misto, contributivo), diversamente da quanto è previsto per la totalizzazione (di cui al D.lgs. n. 42/2006), nel nuovo "cumulo" viene presa a riferimento l'anzianità contributiva complessiva di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni oggetto del cumulo, ferma restando, comunque, l'applicazione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012.

Come sopra detto la norma sul cumulo, introdotta dalla legge n. 228/2012, riguarda anche la pensione di inabilità e quella di reversibilità. Per quanto riguarda i requisiti richiesti per la liquidazione delle due pensioni citate la legge di stabilità rimanda a quanto stabilito dall'art. 2 del D.lgs. n. 42/2006.

**Per le pensioni di inabilità** il diritto si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale si è iscritti al verificarsi dello stato invalidante e la liquidazione

è effettuata considerando tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate ancorché i lavoratori abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una delle gestioni interessate.

Al contrario, per le **pensioni ai superstiti** di soggetto assicurato, il diritto si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.

Per il perfezionamento dei requisiti si procede alla sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni.

#### Possibilità di rinuncia precedente ricongiunzione o totalizzazione

Per coloro che rientrano nella nuova possibilità di usufruire del cumulo di più posizioni assicurative, la legge n. 228/2012, entrata in vigore dallo scorso 1° gennaio 2013 (il cui stralcio è allegato nella sezione ALLEGATI di questo manuale), ha regolamentato le situazioni che, eventualmente, si sono venute a creare in presenza della previgente normativa permettendo, di conseguenza, a chi aveva presentato istanza di ricongiunzione ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 29/79, ovvero di pensione in totalizzazione ai sensi del D.lgs. n. 42/2006, di recedere dalle precedenti richieste con restituzione di quanto eventualmente già versato e poter presentare domanda di pensione con il sistema del cumulo (purché la pensione non sia stata già liquidata).

Il Legislatore ha, tuttavia, individuato un termine temporale entro la quale il lavoratore può avvalersi del recesso individuandolo nel termine di un anno (data ultima 31 dicembre 2013).

## 3) Nuovi coefficienti (più onerosi) calcolo onere ricongiunzione (art. 1 e 2, legge n. 29/1979) (art. 12-decies, legge n. 122/2010)

L'art. 12-decies della legge n. 122/2010 ha introdotto modifiche il relazione al calcolo delle ricongiunzioni nel comparto pubblico introducendo, per le domande di ricongiunzione prodotte a partire dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 122/2010), nuove tabelle di calcolo per la determinazione della riserva matematica.

In sostanza, la modifica apportata è consistita nella sostituzione, ai fini del calcolo dell'onere, dei coefficienti contenuti nelle vecchie tabelle (approvate con D.M. del 1964 con l'introduzione della legge n. 299/1980), rimasto fino ad oggi inalterato, con quelli contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 (modificate l'ultima volta nel 2007 con D.M. 31 agosto 2007) con conseguente innalzamento dell'onere di ricongiunzione.

E' evidente che gli interventi normativi sopra illustrati rendono particolarmente problematica la valutazione da parte degli assicurati titolari di più posizioni assicurative in ordine al percorso da utilizzare per ottenere il trattamento pensionistico di miglior favore (totalizzazione, ricongiunzione verso INPS o verso gestione ex INPDAP, ecc.), percorso definibile solo dopo aver calcolato costi e benefici.

#### Modifiche apportate alla totalizzazione

L'art. 1, comma 248 della legge n. 228/2012 ha stabilito che coloro i quali abbiano già presentato, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, domanda di pensione avvalendosi della totalizzazione dei contributi presenti nelle varie gestioni / fondi / ecc., e a condizione che non si sia concluso il relativo procedimento amministrativo, la possibilità di ritirarla per conseguire la pensione avvalendosi del cumulo, come illustrato nei precedenti capitoli.

Soppressione dell'INPDAP e trasferimento competenze a INPS (art. 21, legge n. 214/2011) – Modalità e procedure di inoltro delle istanze

L'articolo 21 della legge n. 214/2011 ha abrogato, a far data dal 1° gennaio 2012 l'INPDAP, ossia l'Istituto previdenziale creato nel 1993 che doveva costituire, per i lavoratori del comparto pubblico, ciò che l'INPS era considerato per il settore privato.

Detta soppressione (insieme all'ENPALS – l'Ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo) rientra, nell'ottica del Legislatore, in un quadro di interventi volti a ridurre la spesa e il contenimento dei costi degli apparati amministrativi.

Per effetto di tale soppressione all'INPS sono state attribuite le funzioni e trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie.

Pertanto, presso l'INPS sono state costitute le gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

<u>Invio istanze telematiche INPDAP</u> (Determinazione presidenziale INPS n. 95/2012 – Circolare INPS n. 131/2012 - Circolare INPS n. 12/2013, ecc.)

Il 30 maggio 2012 è stata firmata dal Presidente dell'INPS la determinazione presidenziale n. 95 con la quale è stata comunicata la calendarizzazione (*la prima, a partire dal 2 luglio 2012, relativa alle ricongiunzioni onerose e alle borse di studio*), per la presentazione telematica delle istanze relative alle gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.

Da subito (data pubblicazione determina in G.U.) è stato fatto obbligo dell'invio telematico delle domande di pensione, di richiesta variazione delle posizioni assicurative, di piccoli prestiti.

Alla determina fu allegato un documento che dettava l'inizio della fase telematica in coesistenza con la tradizionale presentazione cartacea della domanda.

Dallo scorso 12 gennaio 2013 alcune di queste (fra cui le domande di pensione, ad eccezione delle inabilità presentate ai sensi della legge n. 335/1995) hanno seguito, necessariamente, l'esclusivo invio telematico. Questa fase transitoria prevede la sua conclusione entro il prossimo mese di luglio 2013 (salvo eventuali deroghe).

Per rendere più esaustivo il quadro esposto abbiamo allegato, alla fine di questa pubblicazione, uno specchietto riepilogativo delle istanze, e delle relative date, a partire dalle quali ,dovranno essere inviate esclusivamente in telematico.

VA RICORDATO CHE L'INOLTRO TELEMATICO DELLE ISTANZE È CONCESSO IN VIA ESCLUSIVA AI PATRONATI E AGLI ISCRITTI IN POSSESSO DI PIN !!!

È VENUTA, PERTANTO, A CESSARE LA COMPETENZA E LA POSSIBILITA' DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI DI INOLTRARE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, QUALSIASI ISTANZA PER CONTO DEI PROPRI DIPENDENTI !!!

Risoluzione rapporto di lavoro in caso di permanente inidoneità psicofisica (DPR n. 171/2011) – prestazioni pensionistiche correlate

Lo scorso anno è stato pubblicato il DPR. n. 171/2011 (vedi allegato nell'apposita sezione), con il quale è stato emanato il "Regolamento d'attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'art. 55-octies del D.lgs. n. 165/2001".

Da una prima lettura del provvedimento emergeva un quadro che andava a modificare i criteri da noi conosciuti in tema di cessazione, in generale, del rapporto di pubblico impiego in caso di accertata inidoneità assoluta o relativa, rimandando, comunque, le necessarie riflessioni a dopo aver conosciuto gli orientamenti attuativi del Regolamento da parte della Funzione Pubblica.

Da quanto ci consta, la Funzione Pubblica, ad oggi, non ha emanato note sulla problematica (le uniche di nostra conoscenza sono quelle dell'INPS per il proprio personale e dei singoli ministeri che ricalcano, sostanzialmente, quanto riportato nel citato DPR).

Per quanto concerne i destinatari del Regolamento, attenendoci al titolo e al contenuto, è da ritenere che le amministrazioni interessate debbano essere solo quelle a cui si fa espresso riferimento (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici non economici, enti di ricerca e delle università, Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

Per quanto riguarda le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 (regioni – province – comuni – ASL – ecc.), poiché non espressamente richiamate, è da ritenere che non siano interessate dal Regolamento, per cui continuerebbero ad operare le norme contrattuali vigenti.

Tenuto conto dei dubbi sopra espressi, precisiamo, comunque, che l'art. 9 del citato DPR. stabilisce che non sono modificate le norme che regolano l'accesso alle prestazioni previdenziali per inidoneità dei dipendenti pubblici.

Pertanto, i lavoratori che intendono farsi riconoscere lo stato invalidante devono presentare, alla propria amministrazione, idonea istanza per essere sottoposti a visita medica collegiale.

Sulla base delle risultanze della visita medica (verbale) il datore di lavoro dovrà:

- 1. in caso di inidoneità psicofisica permanente assoluta risolvere il rapporto di lavoro previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico e corrispondere, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso.
- 2. in caso di inidoneità psicofisica permanente relativa l'amministrazione dovrà porre in atto ogni tentativo di recupero al servizio del lavoratore fino ad adibirlo a mansioni di altro profilo appartenente a diversa area professionale ovvero a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti.

Nel caso in cui, nell'amministrazione, non siano disponibili posti corrispondenti a un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, il dipendente sarà collocato in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Se il "congelamento" dei posti non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato.

La procedura di consultazione, deve concludersi entro 90 giorni dall'avvio, passati i quali, se non emergono disponibilità, si applica l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 (collocamento in disponibilità con un'indennità pari all'80% dello stipendio e della IIS - ad esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo per un massimo di 24 mesi).

Decorso tale termine il lavoratore sarà licenziato.

A seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, e verificata l'anzianità contributiva l'ex dipendente potrà, per il tramite del patronato, presentare domanda di pensione all'INPS – gestione ex INPDAP - utilizzando la modulistica a disposizione dei Patronati per l'invio telematico.

#### Mantenimento in servizio

Con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nella citata circolare si specifica che, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l'applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l'accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico. Da quanto sopra detto consegue che l'ente datore di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che nell'anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della "quota" (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione (es. lavoratrice iscritta alle casse gestite dall'ex INPDAP che al 31.12.2011 abbia 61 anni di età e sia già in possesso del requisito contributivo minimo previsto a quella data per la pensione di vecchiaia).

La circolare ha espressamente confermato, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (che non sono soggetti agli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita) ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.

Ciò fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico con un limite massimo di settant'anni.

Facciamo presente che sulla materia il TAR del Lazio si è espresso con una sentenza depositata nel mese di maggio 2013 disponendo l'annullamento dei dettami della circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella parte in cui il datore di lavoro deve collocare a riposo, al compimento del 65° anno di età, il dipendente che nell'anno 2011 era già in possesso della massima anzianità contributiva o, comunque, dei requisiti prescritti per l'accesso a un trattamento pensionistico diverso dalla vecchiaia.

Trattandosi di sentenza del TAR, gli effetti si esplicano limitatamente al singolo ricorso.

Tuttavia, sarà valutata nel tempo l'evoluzione del contenzioso ed eventuali correzioni legislative adottate dal Legislatore che, al momento, non risultano.

#### Elementi e criteri di calcolo pensione dopo legge n. 214/2011

Un cantiere aperto con la legge n. 35/95 potrebbe chiudersi definitivamente con la legge n. 214/2011.

Dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto nel calcolo delle pensioni il metodo contributivo pro-rata anche per i soggetti che al 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni per i quali la riforma Dini aveva riservato il diritto ad un calcolo con il sistema "retributivo puro".

In sostanza tutti coloro i quali cesseranno dal servizio dal 2012 avranno nel calcolo della pensione una "quota C". Per i dipendenti pubblici iscritti alle casse pensione gestite dall'INPDAP (a proposito anche questo Istituto insieme all'ENPALS è entrato con il provvedimento in esame nella sfera di influenza dell'INPS; infatti, l'art. 21, legge n. 214/2011 modificato dall''art. 18 bis del decreto Milleproroghe - legge n. 14/2012 – ha demandato la cessazione degli organi degli enti previdenziali soppressi e cioè, Presidente – CIV – Collegio dei sindaci e Direttore generale, alla definizione ed approvazione dei bilanci di chiusura e comunque non oltre il 1° aprile 2012) la pensione calcolata con il sistema retributivo sarà composta:

**Quota A**: retribuzione dell'ultimo giorno di servizio espressa in ragione annua per l'aliquota di rendimento maturata al 31.12.1992.

**Quota B:** retribuzione media rivalutata dell'ultimo decennio di servizio per l'aliquota di rendimento maturata dal 1.1.1993 al 31.12.2011.

**Quota C**: montante contributivo rivalutato maturato dal 1.1.2012 alla data di cessazione dal servizio per il coefficiente legato all'età.

Ai fini del calcolo occorre:

- individuare la retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti);
- determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:

| Età              | Coefficiente |
|------------------|--------------|
|                  |              |
| 57               | 4,419%       |
| 58               | 4,538%       |
| 59               | 4,664%       |
| 60               | 4,798%       |
| 61               | 4,940%       |
| 62               | 5,093%       |
| 63               | 5,257%       |
| 64               | 5,432%       |
| 65 anni ed altre | 5,620%       |

Dal 1° gennaio 2013

| Età | Coefficienti | Valori mensili |
|-----|--------------|----------------|
| 57  | 4,304%       | 0,00933        |
| 58  | 4,416%       | 0,00991        |
| 59  | 4,535%       | 0,0105         |
| 60  | 4,661%       | 0,01125        |
| 61  | 4,796%       | 0,012          |
| 62  | 4,940%       | 0,01283        |
|     |              |                |

| 63 | 5,094% | 0,01375 |
|----|--------|---------|
| 64 | 5,259% | 0,01466 |
| 65 | 5,435% | 0,01575 |
| 66 | 5,624% | 0,01683 |
| 67 | 5,826% | 0,01833 |
| 68 | 6,046% | 0,01975 |
| 69 | 6,283% | 0,0215  |
| 70 | 6,541% |         |

In linea di massima il contributivo è meno vantaggioso per il pensionando, ma, la prima applicazione, avrà un effetto molto graduale sia per una iniziale minore incidenza della quota contributiva sia per la valorizzazione nel montante contributivo di quote di versamenti successivi ai quaranta anni di servizio (nel sistema retributivo l'aliquota di rendimento non può essere superiore a quella prevista per i 40 anni).

#### Trattamenti di fine servizio

Nella tabella allegata a pag. 39 (Termini di pagamento dei TFS e TFR per rapporti di lavoro con cessazione dal 13 agosto 2011) riportiamo uno schema sintetico dei nuovi termini di pagamento delle indennità di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità fine servizio) così come definito dall'art. 25 della legge n. 214/2011 (Manovra Monti).

#### **Estratto Contributivo Integrato (ECI)**

Il progetto *Estratto contributivo Integrato (E.C.I.)*, istituito con l'art. 1, comma 23 e seguenti della legge n. 243 del 23.8.2004, si prefigge il compito di riunire, con un unico collegamento alla banca dati del Casellario Centrale, le posizioni previdenziali di ogni singolo lavoratore.

Si tratta di una anagrafe generale delle posizioni assicurative attraverso la quale gli iscritti che hanno una posizione previdenziale presso due o più enti, attraverso la funzione "Estratto Conto Integrato", possono consultare l'anagrafe generale delle posizioni assicurative degli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria denominata Casellario Centrale dei lavoratori attivi, inserite in ordine cronologico rispetto al periodo temporale di effettuazione del lavoro stesso, ed inoltrare eventuali richieste di variazione direttamente agli enti/casse previdenziali per i periodi di rispettiva competenza.

Nel caso in cui il lavoratore riscontrasse delle anomalie (mancanza di un intero periodo, degli stati di servizio, di eventuali altri servizi riconosciuti e delle retribuzioni non corrette o del tutto mancanti, incongruenze di varia natura che riguardano una o più righe contributive, ecc.) è necessario inoltrare le necessarie segnalazioni all'ente competente per il periodo oggetto di modifica.

Dobbiamo, purtroppo, segnalare che ad oggi, l'INPS, non ha ancora rilasciato ai Patronati le apposite procedure che consentono l'accesso all'E.C.I., l'invio delle eventuali segnalazioni riscontrate nell'estratto conto integrato e le richieste di variazione e rettifica dei periodi contributivi all'Ente previdenziale competente.

Abbiamo chiesto conto all'INPS di questo ritardo e siamo in attesa di risposta circa la nostra piena operatività.

#### **APPENDICE**

### La nuova "Pensione di vecchiaia" dal 2012

Tabella riassuntiva dei requisiti anagrafici in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni a)

|      | Lavoratori dipendenti (pubblici e privati); autonomi; parasubordinati  | Lavoratrici<br>dipendenti<br>pubblico<br>impiego | Lavoratrici<br>dipendenti<br>settore<br>privato | Lavoratrici<br>autonome/parasubordinate | Assegno<br>Sociale                |
|------|--|--|---|---|-----------------------------------|
| Anni | Età  | Età  | Età   | Età                                     | Requisito<br>anagrafico di<br>età |
| 2012 | 66   | 66   | 62  | 63 e 6 mesi                             | 65                                |
| 2013 | 66 e 3 mesi  | 66 e 3 mesi                                      | 62 e 3 mesi                                     | 63 e 9 mesi                             | 65 e 3 mesi                       |
| 2014 | 66 e 3 mesi  | 66 e 3 mesi                                      | 63 e 9 mesi                                     | 64 e 9 mesi                             | 65 e 3 mesi                       |
| 2015 | 66 e 3 mesi  | 66 e 3 mesi                                      | 63 e 9 mesi                                     | 64 e 9 mesi                             | 65 e 3 mesi                       |
| 2016 | 66 e 7 mesi  | 66 e 7 mesi                                      | 65 e 7 mesi                                     | 66 e 1 mese                             | 65 e 7 mesi                       |
| 2017 | 66 e 7 mesi  | 66 e 7 mesi                                      | 65 e 7 mesi                                     | 66 e 1 mese                             | 65 e 7 mesi                       |
| 2018 | 66 e 7 mesi  | 66 e 7 mesi                                      | 66 e 7 mesi                                     | 66 e 7 mese                             | 66 * e 7 mesi                     |
| 2019 | 66 e 11 mesi   | 66 e 11 mesi                                     | 66 e 11 mesi                                    | 66 e 11 mesi                            | 66 e 11 mesi                      |
| 2020 | 66 e 11 mesi   | 66 e 11 mesi                                     | 66 e 11 mesi                                    | 66 e 11 mesi                            | 66 e 11 mesi                      |
| 2021 | 67 e 2 mesi  | 67 e 2 mesi                                      | 67 e 2 mesi                                     | 67 e 2 mesi                             | 67 e 2 mesi                       |
| 2022 | 67 e 2 mesi  | 67 e 2 mesi                                      | 67 e 2 mesi                                     | 67 e 2 mesi                             | 67 e 2 mesi                       |
| 2023 | 67 e 5 mesi  | 67 e 5 mesi                                      | 67 e 5 mesi                                     | 67 e 5 mesi                             | 67 e 5 mesi                       |
| 2024 | 67 e 5 mesi  | 67 e 5 mesi                                      | 67 e 5 mesi                                     | 67 e 5 mesi                             | 67 e 5 mesi                       |
| 2025 | 67 e 8 mesi  | 67 e 8 mesi                                      | 67 e 8 mesi                                     | 67 e 8 mesi                             | 67 e 8 mesi                       |
| 2026 | 67 e 8 mesi  | 67 e 8 mesi                                      | 67 e 8 mesi                                     | 67 e 8 mesi                             | 67 e 8 mesi                       |
| 2027 | 67 e 11 mesi   | 67 e 11 mesi                                     | 67 e 11 mesi                                    | 67 e 11 mesi                            | 67 e 11 mesi                      |
| 2028 | 67 e 11 mesi   | 67 e 11 mesi                                     | 67 e 11 mesi                                    | 67 e 11 mesi                            | 67 e 11 mesi                      |
| 2029 | 68 e 1 mese  | 68 e 1 mese                                      | 68 e 1 mese                                     | 68 e 1 mese                             | 68 e 1 mese                       |
| 2030 | 68 e 1 mese  | 68 e 1 mese                                      | 68 e 1 mese                                     | 68 e 1 mese                             | 68 e 1 mese                       |
| 2031 | 68 e 3 mesi  | 68 e 3 mesi                                      | 68 e 3 mesi                                     | 68 e 3 mesi                             | 68 e 3 mesi                       |
| 2032 | 68 e 3 mesi  | 68 e 3 mesi                                      | 68 e 3 mesi                                     | 68 e 3 mesi                             | 68 e 3 mesi                       |
| 2033 | 68 e 5 mesi  | 68 e 5 mesi                                      | 68 e 5 mesi                                     | 68 e 5 mesi                             | 68 e 5 mesi                       |
| 2034 | 68 e 5 mesi  | 68 e 5 mesi                                      | 68 e 5 mesi                                     | 68 e 5 mesi                             | 68 e 5 mesi                       |
| 2035 | 68 e 7 mesi  | 68 e 7 mesi                                      | 68 e 7 mesi                                     | 68 e 7 mesi                             | 68 e 7 mesi                       |
| 2036 | 68 e 7 mesi  | 68 e 7 mesi                                      | 68 e 7 mesi                                     | 68 e 7 mesi                             | 68 e 7 mesi                       |
|      | Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l'innalzamento secondo la medesima progressione legata all'incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio). |  |   |   |                                   |

a) La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga) e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia disciplina entro il 31.12.2011.

<sup>\*</sup> Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale è incrementato di un anno.

### La nuova "Pensione Anticipata" dal 2012 Requisiti di contribuzione

|      | Lavoratori dipendenti<br>pubblici e privati e lavoratori<br>autonomi/parasubordinati   | Lavoratrici dipendenti<br>pubbliche e private e<br>lavoratrici<br>autonome/parasubordinate | Ulteriore canale di accesso riguardante<br>tutti i lavoratori il cui primo contributo<br>accreditato è dal 1° gennaio 1996  |
|------|--|--|---|
| Anni | Anzianità contributiva<br>minima indipendentemente<br>dall'età anagrafica  | Anzianità contributiva minima<br>indipendentemente dall'età<br>anagrafica                  | Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale (rivalutazione nel tempo sulla base dell'andamento del PIL nominale) |
| 2012 | 42 anni e 1 mese   | 41 anni e 1 mese   | 63 anni   |
| 2013 | 42 anni e 5 mesi   | 41 anni e 5 mesi   | 63 anni e 3 mesi  |
| 2014 | 42 anni e 6 mesi   | 41 anni e 6 mesi   | 63 anni e 3 mesi  |
| 2015 | 42 anni e 6 mesi   | 41 anni e 6 mesi   | 63 anni e 3 mesi  |
| 2016 | 42 anni e 10 mesi  | 41 anni e 10 mesi  | 63 anni e 7 mesi  |
| 2017 | 42 anni e 10 mesi  | 41 anni e 10 mesi  | 63 anni e 7 mesi  |
| 2018 | 42 anni e 10 mesi  | 41 anni e 10 mesi  | 63 anni e 7 mesi  |
| 2019 | 43 anni e 2 mesi   | 42 anni e 2 mesi   | 63 anni e 11 mesi   |
| 2020 | 43 anni e 2 mesi   | 42 anni e 2 mesi   | 63 anni e 11 mesi   |
| 2021 | 43 anni e 5 mesi   | 42 anni e 5 mesi   | 64 anni e 2 mesi  |
| 2022 | 43 anni e 5 mesi   | 42 anni e 5 mesi   | 64 anni e 2 mesi  |
| 2023 | 43 anni e 8 mesi   | 42 anni e 8 mesi   | 64 anni e 5 mesi  |
| 2024 | 43 anni e 8 mesi   | 42 anni e 8 mesi   | 64 anni e 5 mesi  |
| 2025 | 43 anni e 11 mesi  | 42 anni e 11 mesi  | 64 anni e 8 mesi  |
| 2026 | 43 anni e 11 mesi  | 42 anni e 11 mesi  | 64 anni e 8 mesi  |
| 2027 | 44 anni e 2 mesi   | 43 anni e 2 mesi   | 64 anni e 11 mesi   |
| 2028 | 44 anni e 2 mesi   | 43 anni e 2 mesi   | 64 anni e 11 mesi   |
| 2029 | 44 anni e 4 mesi   | 43 anni e 4 mesi   | 65 anni e 1 mese  |
| 2030 | 44 anni e 4 mesi   | 43 anni e 4 mesi   | 65 anni e 1 mese  |
| 2031 | 44 anni e 6 mesi   | 43 anni e 6 mesi   | 65 anni e 3 mesi  |
| 2032 | 44 anni e 6 mesi   | 43 anni e 6 mesi   | 65 anni e 3 mesi  |
| 2033 | 44 anni e 8 mesi   | 43 anni e 8 mesi   | 65 anni e 5 mesi  |
| 2034 | 44 anni e 8 mesi   | 43 anni e 8 mesi   | 65 anni e 5 mesi  |
| 2035 | 44 anni e 10 mesi  | 43 anni e 10 mesi  | 65 anni e 7 mesi  |
| 2036 | 44 anni e 10 mesi  | 43 anni e 10 mesi  | 65 anni e 7 mesi  |
|      | Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l'innalzamento secondo la medesima progressione legata all'incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio). |  |   |

#### **ALLEGATI**

#### 1) Messaggio ITAL-Uil n. 160/2010 del 27 ottobre 2010

Oggetto: Legge n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione del D.L. n. 78/2010. Circolare INPS n. 126 del 24/09/2010 e Circolare INPDAP n. 18 dell'8/10/2010.

#### 1. Premessa

Con il nostro messaggio n. 114/2010 vi abbiamo fornito una prima informativa in merito alle disposizioni in materia previdenziale introdotte dall'articolo 12 della legge 122/2010 di conversione del dl 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Successivamente con il nostro messaggio n. 118/2010 vi abbiamo dato conto della nota divulgativa INPDAP del 03/08/2010 con la quale l'Istituto previdenziale affronta alcuni aspetti della legge 122 riguardanti, in particolare, le modifiche agli articoli 1 e 2 della legge 29/79 nonché l'abrogazione delle disposizioni inerenti la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge 322 del 1958.

Con il presente messaggio vi informiamo che sono state recentemente emanate dall'INPS e dall'INPDAP due circolari sulla materia, rispettivamente la circolare INPS n. 126 del 24/09/2010 e la circolare INPDAP n. 18 del 8/10/2010, che forniscono un primo esame delle disposizioni di maggiore rilevanza contenute nella già richiamata legge 122, venendo, al tempo stesso, a chiarire alcuni punti che stavano destando qualche incertezza.

In particolare, nelle suddette circolari viene ribadito che il nuovo regime delle decorrenze si applica esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e/o contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011. L'INPS, in particolare, in relazione agli effetti provocati da alcune distorte dichiarazioni del Presidente Mastrapasqua, ha sentito l'esigenza di chiarire che il nuovo regime delle decorrenze non si applica a coloro che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, "anche se a tale data non siano ancora aperte le finestre di accesso al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007".

Dobbiamo però rilevare che restano ancora aperte alcune specifiche questioni non affrontate nelle suddette circolari e che, per quanto attiene l'INPS, abbiamo già avuto modo di rappresentare come Ce.Pa in un incontro che ha visto anche la presenza delle categorie dei pensionati della UILP, FNP e SPI.

In quella sede l'INPS ci ha comunicato che, attraverso specifici messaggi di prossima uscita, verranno fornite ulteriori precisazioni sui vari aspetti della materia di cui vi daremo conto man mano che andremo ad approfondire i singoli argomenti.

Nel rimandarvi alla lettura delle due circolari INPS e INPDAP (...) ci soffermiamo, in particolare, sulle disposizioni in materia di nuove decorrenze pensionistiche, di innalzamento dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego, di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita, di abrogazione della possibilità di trasferimento della contribuzione nell'Ago INPS ai sensi della legge 322/58 e delle modifiche all'art. 1 della legge 29/79 in materia di ricongiunzione.

Con nostri successivi messaggi prenderemo in esame in modo più compiuto le altre disposizioni (trattamenti di fine servizio, ricongiunzione e trasferimento della contribuzione, Fondi speciali di previdenza elettrici e telefonici, nuova formulazione dell'art. 35 legge 14/2009 in materia di verifica dei dati reddituali, invalidità civile), che, peraltro, sono stati già fatti oggetto di una nostra prima analisi con i messaggi Ital nn. 121, 118, 114, 105 e 84 e alla cui lettura, per il momento, vi rinviamo.

#### 2. Il nuovo regime delle decorrenze

Il nuovo regime delle decorrenze pensionistiche – *art.* 12 L. 122/2010 – riguarda le pensioni di vecchiaia e di anzianità, nonché le pensioni supplementari.

Sono interessati sia i trattamenti pensionistici del sistema retributivo/misto sia i trattamenti liquidati nel sistema contributivo, nonché le pensioni in totalizzazione.

Le nuove disposizioni riguardano soltanto i lavoratori che matureranno, a far data dal 1° gennaio 2011, i previsti requisiti anagrafici e/o contributivi per accedere alla pensione.

Continueranno invece ad applicarsi le vecchie decorrenze nei confronti di coloro che perfezionano i predetti requisiti entro il 31/12/2010, ancorché a tale data non si siano ancora aperte le finestre d'uscita previste dalla previgente disciplina.

Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa delle nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità (con 40 anni ovvero con il sistema della quote), nonché in regime di totalizzazione.

Forme pensionistiche dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati): la pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Gestioni speciali ART. - COMM. – CD/CM oppure lavoratori con contribuzione mista autonomo/dipendente: la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Gestione separata dei cosiddetti parasubordinati: la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione: la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Non è prevista alcuna modifica delle decorrenze per i **lavoratori del comparto scuola** per i quali resta confermato il particolare regime di accesso al pensionamento in corrispondenza dell'inizio dell'anno scolastico o accademico. Ricordiamo che il requisito necessario per l'accesso a pensione si intende utilmente raggiunto, ai fini dell'accoglimento dell'istanza con decorrenza 1° settembre, entro la data del 31 dicembre del medesimo anno.

La prima considerazione sul nuovo regime delle decorrenze introdotto a partire dal 2011 riguarda, ovviamente, l'allungamento del tempo di attesa per l'accesso al pensionamento. A fronte del ritardato pensionamento è facile intuire gli effetti penalizzanti in termini di calcolo della pensione non solo per chi supererà i 40 anni di anzianità contributiva ma soprattutto nelle situazioni di calcolo della pensione o quota di pensione con il sistema contributivo che, come sapete, non prevede coefficienti per età superiori a 65 anni.

Altra considerazione riguarda l'introduzione di un **unico sistema di differimento dell'accesso a pensione** senza più distinzioni tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianità (e l'ulteriore distinzione per la pensione di anzianità tra accesso con almeno o meno 40 anni di contributi).

Con il nuovo regime l'unica differenziazione riguarda la gestione che liquida il trattamento. Nel caso di liquidazione a carico delle **GGSS dei lavoratori autonomi** il differimento anziché 12 mesi è 18 mesi. Medesimo differimento di 18 mesi per i cosiddetti **parasubordinati**: per tali lavoratori non sarà più rilevante, ai fini della decorrenza, la condizione di iscritto ovvero non iscritto ad altra forma pensionistica al momento del pensionamento.

Stesso differimento di 18 mesi anche per le **pensioni in totalizzazione**.

Seppur a nostro parere discutibile, il differimento di 18 mesi interessa tutte le pensioni in totalizzazione anche quelle alle quali partecipa esclusivamente contribuzione da lavoro dipendente (es. INPS e INPDAP).

Inoltre, nel caso particolare di un lavoratore del settore scuola che accede alla pensione in totalizzazione nutriamo dubbi su quale possa essere l'effettiva finestra da applicare, sebbene, anche in questo caso, le disposizioni sulla decorrenza delle pensioni in totalizzazione non prevedano nulla di specifico.

Questo punto, come altri, sono stati portati dal Ce.Pa all'attenzione dell'INPDAP tramite una richiesta d'incontro del quale vi comunicheremo l'esito.

Il differimento di 12 o 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti, secondo l'interpretazione fornita dall'INPS, comporta che i trattamenti di pensione di vecchiaia decorrono – "ovviamente" secondo quanto scrive l'Istituto previdenziale - dal **primo giorno del mese successivo allo scadere del** predetto **differimento**.

Tale affermazione non ci trova pienamente concordi per una serie di ragioni a partire dal tenore letterale della norma. Peraltro, l'INPS inserisce questa affermazione in un contesto generale senza alcuna precisazione ulteriore per quanto attiene il Fondo "Ferrovieri", che, come sapete, applica distinte norme previdenziali. Sul punto ci riserviamo ulteriori approfondimenti anche con il supporto della nostra consulenza legale.

Su questa specifica problematica non possiamo non rilevare come l'INPDAP non faccia alcuna precisazione, ancorché a differenza dell'INPS siano previste norme che stabiliscono la **decorrenza inframensile**.

A tale proposito, sentito l'INPDAP, sia pure in via informale, ci è stato comunicato che la decorrenza continua a trovare carattere inframensile.

#### 2.1 I trattamenti pensionistici interessati dalle nuove decorrenze e i casi di esclusione

Con l'esclusione di singole fattispecie espressamente derogate dalla legge (art. 12, commi 4 e 5), che affrontiamo nell'apposito paragrafo, e di coloro i quali abbiano maturato il diritto all'accesso al pensionamento entro il 31.12.2010 (salvaguardia del diritto e applicazione della previgente normativa), sono interessate dal nuovo regime delle decorrenze:

- le pensioni di vecchiaia compresi i trattamenti derivanti da trasformazione IO in VO;
- le pensioni di vecchiaia cosiddette "anticipate" (es. invalidi all'80%, marittimi, minatori, le pensioni ENPALS a ballerini e tersicorei, ecc.);
- le pensioni di anzianità;
- le pensioni in totalizzazione;
- le pensioni supplementari.

La nuova disciplina sulla decorrenza delle pensioni di vecchiaia e di anzianità si applica ovviamente anche agli iscritti ai Fondi Speciali INPS sostitutivi dell'Ago (Elettrici, Telefonici, Autoferrotranvieri, ecc.) e ai Fondi integrativi. Fanno eccezione gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero, in quanto non qualificabili come lavoratori dipendenti o autonomi.

In buona sostanza, il nuovo regime delle decorrenze si applica a tutte le tipologie di pensione di vecchiaia e anzianità sia nel sistema retributivo/misto sia in quello interamente contributivo.

Considerato che in sede di conversione in legge del DI 78/2010 sono state apportate modifiche per cui le nuove disposizioni si applicano anche per i soggetti che maturano il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia con l'età prevista dai singoli ordinamenti, le nuove "finestre mobili" interessano anche i pensionamenti di vecchiaia anticipati come ad esempio la pensione di vecchiaia per gli inabili in misura non inferiore all'80% vigente nel FPLD a 60 anni (uomini) e 55 anni (donne), la pensione di vecchiaia "anticipata macchina" per i marittimi, ecc. .

Analogamente sono interessate al nuovo regime delle decorrenze le situazioni in cui l'età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è superiore ai 65 anni (es. professori universitari, magistrati, ecc.).

Per quanto attiene la pensione di anzianità un discorso a parte merita la particolare forma di accesso a pensione definita *"regime sperimentale donne"*.

La nuova disciplina delle decorrenze non trova applicazione, a parere dell'INPS e a conferma di quanto da noi anticipato, nei confronti delle donne che, in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 58 anni (per le lavoratrici autonome), optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Alle lavoratrici in questione continuerà, pertanto, ad applicarsi il sistema delle "finestre d'uscita" con scansione semestrale, previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 78/2010 così come convertito con modifiche dalla legge 122/2010.

Questa particolare fattispecie non viene presa in considerazione dall'INPDAP nella sua circolare; anzi, dalla lettura della circolare si ricava che secondo l'Istituto previdenziale le deroghe all'applicazione della finestra mobile sono esclusivamente quelle espressamente previste nei commi 4 e 5 dell'art. 12 (vedi apposito paragrafo).

Vogliamo ricordare che tra le deroghe previste dalla legge 247 del 2007 vi erano quelle nei confronti del personale militare, forze di polizia, vigili del fuoco, che mantenevano sia i requisiti per il diritto e sia le decorrenze previgenti, previste nei rispettivi ordinamenti.

A partire dal 2011, anche questi soggetti saranno destinatari della nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge 122/2010, con il differimento dell'accesso a pensione di 12 mesi dal momento del perfezionamento dei requisiti.

Un'altra mancata esclusione riguarda i prosecutori volontari. Secondo l'INPS, la precedente deroga, contenuta nella legge 247 del 2007, cessa di operare - ovviamente per quanto attiene il solo sistema delle decorrenze - nei confronti dei soggetti che al 31 dicembre 2010 non riescono a perfezionare i requisiti di età e/o contribuzione previsti per l'accesso alla pensione.

Tali soggetti conservano, quindi, i vecchi requisiti dei 57 anni (58 anni per autonomi o misti) e 35 anni di contribuzione, ma si vedranno applicato dal 1.1.2011 il nuovo regime delle c.d. "decorrenze mobili", con l'accesso al pensionamento trascorsi 12/18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

C'è infine da considerare una particolare situazione che si può verificare per effetto della sovrapposizione delle finestre nei confronti dei soggetti che pur potendo accedere alla pensione di anzianità intendono proseguire il rapporto di lavoro fino alla pensione di vecchiaia.

Nello specifico la problematica riguarda quei lavoratori che hanno già raggiunto o maturino i requisiti anagrafici e/o contributivi per la pensione di anzianità entro il 31/12/2010 e intendono proseguire l'attività lavorativa – oltre la data di apertura della finestra per l'accesso alla pensione di anzianità - fino al raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia che viene a cadere dopo il 31.12.2010.

In questo caso riteniamo che non vadano applicate le nuove finestre di 12/18 mesi "mobili" previste dalla legge 122 ma l'accesso al pensionamento sarà possibile a partire dall'apertura della finestra prevista per la pensione di anzianità, ancorché venga richiesto un trattamento di pensione di vecchiaia.

Questo principio, già applicato dall'INPS nel momento in cui vennero introdotte le finestre per la pensione di vecchiaia (dal 2008 – leggasi requisiti dal 2008), viene chiaramente esplicitato dall'INPDAP nella circ. 18, mentre viene dimenticato dall'INPS nella sua circolare 126.

Restano, ovviamente, altre situazioni ancora da chiarire. Non viene, ad esempio, precisato dall'INPS se il nuovo regime delle decorrenze trova applicazione nei confronti dei lavoratori LSU che accedono al prepensionamento di vecchiaia. Siamo dell'avviso, che in questa specifica fattispecie il nuovo regime delle decorrenze non debba trovare applicazione così come del resto fu chiarito in occasione della precedente modifica al sistema delle decorrenze pensionistiche apportata dalla legge 247/07.

#### 2.2 Le Deroghe stabilite dalla legge 122/2010 (art. 12 commi, 4 e 5)

Con i commi 4 e 5 dell'articolo 12 vengono introdotte alcune deroghe alla nuova disciplina delle decorrenze, prevedendo il mantenimento delle previgenti disposizioni nei confronti di alcune categorie di soggetti. Per alcune di queste deroghe si è fatto ricorso alla stessa formulazione letterale di norme precedenti ed in particolare a quanto disposto dalla legge 243 del 2004.

Di seguito, elenchiamo le tipologie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi il precedente regime delle decorrenze, ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento vengano raggiunti dopo il 31.12.2010:

- i lavoratori dipendenti che abbiano in corso alla data del 30.6.2010 il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Con questa fattispecie derogatoria si è inteso salvaguardare i lavoratori che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai rispettivi CCNL.
- i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età (ci riferiamo in particolare agli autoferrotranvieri, ai piloti iscritti al fondo volo, ai piloti di porto, ai controllori del traffico aereo, etc.).

Nel limite complessivo di 10.000 lavoratori la deroga interessa anche i seguenti soggetti:

- i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree del Mezzogiorno sulla base di accordi stipulati ante 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
- i lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; l'inclusione di questi lavoratori rappresenta una novità rispetto al passato. Ricordiamo che per espressa previsione legislativa questi lavoratori hanno nel tempo mantenuto ferme le disposizioni previgenti alla legge 243/2004 e successive modificazioni. Ricordiamo ancora che questi lavoratori finora non hanno mai applicato le finestre per la pensione di vecchiaia.
- i lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Per quanto riguarda queste ultime deroghe, contingentate nel numero massimo di 10.000 unità, viene previsto il monitoraggio delle domande di pensionamento da parte dell'INPS. L'ordine di fruizione delle deroghe sarà stabilito in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Relativamente ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria l'INPS ha precisato che ai fini della verifica della maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità non verranno presi in considerazione gli eventuali prolungamenti, dovuti a sospensione dell'erogazione (per effetto dell'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato/part-time), successivi al 31 maggio 2010.

Per quanto riguarda i lavoratori ammessi alla prestazione straordinaria con decorrenza successiva al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del dl 78, la cessazione dell'assegno straordinario e l'accesso ai trattamenti pensionistici dovrà tenere conto della nuova disciplina delle decorrenze prevista dalla legge 122/2010.

Di conseguenza le relative domande di assegno straordinario che non tengono conto della nuova decorrenza saranno segnalate dalla sede INPS competente alla azienda, che a sua volta dovrà provvedere a presentare un'altra domanda ovvero una integrazione della precedente con l'indicazione della nuova decorrenza.

#### 3. Aumento dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego

Il comma 12-sexies, aggiunto in sede di conversione del DI 78, ha previsto, a decorrere dal 2012, l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni per le donne iscritte all'INPDAP, sostituendo il dettato dell'art. 22-ter, 1° comma della legge n. 102/2009.

La norma entrata in vigore lo scorso anno prevedeva il passaggio graduale dai 60 anni ai 65 anni, da raggiungere nel 2018 con l'elevazione di un anno di età ogni biennio. Oggi con la nuova disposizione è stato annullato il regime transitorio e il requisito dei 65 anni di età per l'accesso a pensione di vecchiaia viene richiesto già a partire dal 1° gennaio 2012. Per il biennio 2010 – 2011 rimane fermo il requisito dei 61 anni originariamente previsto.

Per meglio comprendere le modifiche intervenute per l'accesso a pensione di vecchiaia coordinandole con il nuovo regime delle decorrenze vi proponiamo la seguente tabella.

| Requisiti dal: | <u>Età</u> | <u>Finestra</u>  |
|----------------|------------|--|
| 01/01/2009     | 60 anni    | Immediata  |
| 01/01/2010     | 61 anni    | <ul> <li>1° trim. – 1° luglio</li> <li>2° trim. – 1° ottobre</li> <li>3° trim. – 1° gennaio</li> <li>4° trim. – 1° aprile</li> </ul> |
| 01/01/2011     | 61 anni    | Dopo 12 mesi dal compimento dei requisiti  |
| 01/01/2012     | 65 anni    | Dopo 12 mesi dal compimento dei requisiti  |

#### 4. Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla aspettativa di vita

Con l'art. 12 ter, comma 2 della legge 122, viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione sulla base dell' incremento della speranza di vita accertato dall'Istat, con aggiornamento a cadenza triennale.

A partire dal 2015, verrà applicato un aumento dell'età pensionabile fino a **tre mesi** per il diritto alla **pensione di anzianità** ottenuta dalla somma dell'età anagrafica e contributi (c.d. sistema delle quote), per il diritto alla **pensione di vecchiaia** sia nel sistema retributivo/misto sia nel sistema contributivo, nonché sull'età prevista per il diritto all'assegno sociale.

Solo in sede di prima applicazione, e quindi per il 2015, l'incremento dei requisiti in vigore, pari all'aumento della speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento, non potrà essere superiore a 3 mesi.

Il primo adeguamento avverrà nel 2015, il secondo è previsto nel 2019, per poi stabilizzarsi a cadenza triennale.

L'adeguamento dell'età pensionabile è previsto per la generalità dei lavoratori, siano essi iscritti nelle diverse gestioni dell'AGO o nei regimi esclusivi, sostitutivi, nonché al personale delle Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco, nonché i rispettivi dirigenti.

L'adeguamento non opera solo per coloro che al raggiungimento di un determinato limite di età perdono il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa (es. controllore traffico aereo, pilota, esperto di assistenza al volo e meteo).

Sul versante del calcolo pensionistico *(comma 12 quinquies)* con il metodo contributivo, la norma non ha previsto adeguamenti del coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica per le frazioni di anno ma solo nel caso in cui l'incremento dell'età pensionabile sia tale da superare *"di una o più unità"* il valore 65.

Sembrerebbe, pertanto, che fintantoché l'età pensionabile non raggiungerà il 66° anno di età il calcolo della pensione resterà ancorato al predetto coefficiente previsto per il 65° anno.

### 5. Abrogazione delle disposizioni inerenti la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS (legge n. 322/58)

Con il msg. n. 105 prima e il msg. n. 114 poi, vi comunicammo che il comma 12-undecies dell'articolo 12 della legge n. 122/2010 aveva abrogato le norme riguardanti le procedure che venivano attivate d'ufficio o a domanda per la generalità dei pubblici dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza aver acquisito il diritto a pensione nella gestione di previdenza a cui erano iscritti (INPDAP, IPOST, ecc.) e che si traducevano nella costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il corrispondente periodo di lavoro svolto con la Pubblica Amministrazione.

A partire dallo scorso 31 luglio questa norma, meglio conosciuta come "Costituzione della posizione assicurativa" (e altre simili quali l'art. 40 della legge n. 1646/1962, l'art. 124 del DPR. n. 1092/1973, l'art. 21, c. 4 e l'art. 40, c. 3 della legge n. 958/1986) è stata abrogata.

Per i dipendenti degli Enti locali sono fatte salve tutte le domande di costituzione presentate entro il 30 luglio: per questi lavoratori, pertanto, sarà ancora possibile beneficiare del trasferimento gratuito della posizione; per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato questa abrogazione non opera qualora la cessazione del rapporto di lavoro (senza diritto a pensione), sia avvenuta prima del 31 luglio scorso (data di entrata in vigore della norma), visto che per il personale statale la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio e non a domanda.

#### 5.1 Differimento decorrenza diritto a pensione nel comparto pubblico

L'abrogazione della legge n. 322/1958 che, attraverso il trasferimento dei contributi, consentiva agli iscritti all'INPDAP di ricevere una prestazione dall'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS, mette ora in condizione l'INPDAP di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, indipendentemente se l'interessato, al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla legge, sia ancora in attività di servizio ovvero abbia cessato il rapporto di lavoro.

In questo modo si pone fine, ancorché in via non esaustiva, a un annoso problema; anche se siamo di fronte a un ulteriore passo verso l'omogeneizzazione delle normative INPS/INPDAP rimangono, tuttavia, ancora da risolvere tutte quelle situazioni previdenziali che risentono dell'assenza nell'ordinamento delle Casse pensioni amministrate dall'INPDAP di prestazioni quali l'assegno ordinario di invalidità e la pensione supplementare.

Stante quanto sopra, pur non avendo l'INPDAP fornito precise istruzioni operative crediamo, come si evince da un passaggio della circolare, che la data di discrimine per l'applicazione del nuovo principio non possa che essere quella del 31 luglio 2010, data di abrogazione della legge n. 322/1958 che ha indotto l'Istituto previdenziale a modificare il suo atteggiamento rispetto alla costanza di "iscrizione contributiva" quale condizione per l'acquisizione del diritto a pensione.

Tuttavia, dalla formulazione della circolare n. 18 l'INPDAP non chiarisce se:

• la permanenza o meno del requisito della costanza di iscrizione contributiva ai fini del valido inoltro di domande di riscatto, ricongiunzione, accredito figurativo etc.;

• la rilevanza o meno del nuovo orientamento ai fini della liquidazione della quota di pensione INPDAP in totalizzazione ex D.Lgs. n. 42/2006, con requisito autonomo maturato non in costanza di iscrizione contributiva (permanenza del calcolo retributivo/misto anziché contributivo).

#### 6. Ricongiunzione art. 1, legge n. 29/1979

A decorrere dallo scorso 1° luglio le ricongiunzioni dei periodi in uscita dall'INPDAP verso l'INPS sono divenute onerose. In pratica, le domande di ricongiunzione effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/1979 che consentivano, in precedenza, il trasferimento gratuito verso l'INPS dei periodi contributivi maturati presso un fondo esclusivo o sostitutivo (INPDAP – IPOST – Fondo FS – ecc.) sono, ormai, a pagamento.

Questa modifica implica che i lavoratori dovranno necessariamente valutare, a differenza di quanto avveniva nel recente passato, la convenienza di percepire una pensione dall'INPS anziché dall'INPDAP e, in questa convenienza, valutare anche l'eventuale onere che dovrà essere sostenuto per trasferire la contribuzione.

A tal proposito comunichiamo che siamo in attesa di indicazioni da parte dell'INPS, circa la predisposizione di idoneo applicativo per il calcolo dell'onere. Da quanto abbiamo appreso l'Istituto previdenziale è impegnato a mettere a punto una utility all'interno del programma Carpe PC.

#### 7. Ricongiunzioni art. 2, legge n. 29/1979. Nuove tabelle di calcolo

L'art. 12-decies della legge n. 122/2010 ha introdotto modifiche il relazione al calcolo delle ricongiunzioni nel comparto pubblico introducendo, per le domande di ricongiunzione prodotte a partire dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 122/2010), nuove tabelle di calcolo per la determinazione della riserva matematica.

In sostanza, la modifica apportata è consistita nella sostituzione, ai fini del calcolo dell'onere, dei coefficienti contenuti nelle vecchie tabelle (approvate con D.M. del 1964 con l'introduzione della legge n. 299/1980), rimasto fino ad oggi inalterato, con quelli contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 (che ricordiamo essere state modificate, l'ultima volta nel 2007, con D.M. 31 agosto 2007) con conseguente innalzamento dell'onere di ricongiunzione.

Ricordiamo agli uffici che detta problematica è stata da noi trattata con il messaggio n. 143 dello scorso 4 ottobre.

\* \* \* \*

Vi comunichiamo, a conclusione del messaggio, che come Ce.Pa abbiamo chiesto un incontro alla Direzione Centrale Previdenza dell'INPDAP su una serie di specifiche problematiche inerenti la legge n. 122/2010 e sulle quale riferiremo, prontamente, a conclusione del predetto incontro.

Fraterni saluti.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil (Michele Zerillo)

#### 2) Messaggio ITAL-Uil n. 143/2010 del 4 ottobre 2010

Oggetto: Ricongiunzioni. Nuove tabelle di calcolo.

Modifiche introdotte dall'art. 12-decies, legge n. 122/2010.

Con nota divulgativa (allegata con file a parte), dello scorso 10 settembre l'INPDAP, sulla base della recente legge n. 122 del 31 luglio 2010 ha comunicato le intervenute modifiche in relazione al calcolo delle ricongiunzioni nel pubblico impiego.

Come ricorderete, l'art. 12-decies della citata legge è intervenuto in merito all'applicazione del criterio della riserva matematica per il calcolo delle istanze di ricongiunzione presentate stabilendo l'abrogazione parziale dell'art. 4, primo comma della legge n. 299/1980 nella parte in cui prevedeva l'applicazione delle "... tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. ...".

Ricordiamo agli uffici che nel lontano 1979, con l'emanazione della legge n. 29 era stato previsto, per l'applicazione della legge stessa, l'emanazione di apposita norma al fine di consentire il calcolo dell'onere di trasferimento della contribuzione.

A causa del ritardo di emanazione della stessa, avvenuta circa un anno e mezzo dopo la promulgazione della citata legge, si era generato un sensibile arretrato presso le Casse di previdenza che, all'epoca, ricordiamo, erano ubicate a Roma.

In sostanza, con l'introduzione della legge n. 299/1980, si era individuato il modo di calcolo che è rimasto, fino ad oggi, inalterato proprio per il riferimento che detta legge (n. 299/80) faceva ai coefficienti contenute nelle tabelle approvate con D.M. del 1964 (chiaramente inferiori in maniera sensibile).

Per quanto sopra, il Legislatore è, pertanto, intervenuto disponendo che a partire dalle domande di ricongiunzione prodotte dal 31 luglio 2010, ai fini dell'individuazione dell'onere, debbano prendersi a riferimento quelli attualmente vigenti, contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962 (che ricordiamo essere state modificate, l'ultima volta nel 2007, con D.M. 31 agosto 2007); ne consegue che per dette istanze il beneficio pensionistico derivante da ricongiunzione sarà capitalizzato con i coefficienti attuariali previsti dal D.M. di cui sopra.

Fraterni saluti.

Per l'Area Assistenza e tutela (Stefano Paterna)

#### 3) Messaggio ITAL-Uil n. 20110112-137/TEC del 12 gennaio 2011

Oggetto: Ulteriori precisazioni emanate dall'INPDAP in merito alle disposizioni introdotte con DI n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010). Nota operativa n. 56/2010

Con nota operativa n. 56 dello scorso 22 dicembre 2010 l'INPDAP torna su alcuni aspetti del Dl. n. 78/2010, successivamente convertito nella legge n. 122 pari anno, a seguito delle varie richieste di chiarimento giunte dalle proprie sedi territoriali.

Ricordiamo che sull'argomento l'Istituto previdenziale aveva già emanato la circolare n. 18/2010, già oggetto di esame da parte di codesta sede con messaggio n. 160/2010, congiuntamente alla analoga circolare INPS n. 126.

Cerchiamo, oggi, di mettere in luce (seguendo lo stesso ordine di analisi degli argomenti trattati dall'INPDAP), gli aspetti di maggior rilevanza contenuti nella nota operativa rimandando, per quanto qui non analizzato, al sopra citato messaggio ITAL n. 160.

#### 1) Effetti correlati all'abrogazione della legge n. 322/1958

INPDAP afferma che a seguito dell'abrogazione della legge n. 322/1958, norma che permetteva il trasferimento della posizione assicurativa all'INPS e ottenere da quest'ultimo il pagamento della pensione, sia pure calcolata con le regole vigenti nel privato, mette ora in condizione l'Istituto medesimo di attribuire la pensione di anzianità o di vecchiaia, indipendentemente se l'interessato, al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla legge, sia ancora in attività di servizio ovvero abbia cessato il rapporto di lavoro (pensione differita).

Il dubbio, ora fugato, riguardava il momento dal quale far decorrere gli effetti della concessione della pensione differita anche per gli assicurati INPDAP.

L'istituto, nella nota in esame, individua nel 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della norma), il momento di concessione della pensione differita:

- per gli iscritti alle ex quattro Casse di pensione, poiché in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione la costituzione della posizione assicurativa avveniva esclusivamente a domanda degli interessati, l'Istituto riconosce il diritto alla prestazione pensionistica, in presenza dei requisiti minimi contributivi e al compimento del requisito anagrafico con applicazione della finestra mobile, a partire dal 1° gennaio 2011, ancorché non raggiunto in costanza di attività lavorativa, se non è stata presentata alcuna domanda di costituzione della posizione assicurativa entro il 30 luglio 2010;
- per gli iscritti alla Cassa Stato, in considerazione del fatto che la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS operava d'ufficio in tutti i casi di cessazione senza aver maturato diritto a pensione presso l'INPDAP, per le cessazioni intervenute entro la data del 30 luglio 2010, l'Ente previdenziale continuerà a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS mentre, per quelle intervenute a partire dal 31 luglio 2010 l'Istituto riconosce, a domanda, il diritto al trattamento pensionistico, sempre in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi, al raggiungimento del requisito anagrafico con l'applicazione della finestra mobile dal 1° gennaio 2011.

L'Istituto precisa che l'eventuale sussistenza di preavviso in corso alla data del 30 luglio 2010, non deve intendersi come fattispecie derogatoria all'abrogazione della legge n. 322/1958 e, pertanto, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione comunque intervenute in data successiva al 30 luglio 2010, di tutto il personale iscritto all'INPDAP, non si può più procedere alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS.

Nella nota in esame, al punto "1.1 Prerogative riconosciute ad un soggetto iscritto all'INPDAP" l'Istituto previdenziale, anche a seguito dell'introduzione dell'innovativo concetto di pensione differita, introdotto con circolare n. 18/2010, modifica i suoi precedenti orientamenti e **definisce l'iscritto** non più solo come il soggetto che può vantare contribuzione versata in attività di servizio ma anche come colui il quale, cessato dal servizio, non ha ancora acquisito il trattamento di quiescenza.

Nel testo della nota operativa in esame l'Istituto previdenziale ipotizza il caso di un soggetto cessato dal servizio senza diritto a pensione nel gennaio 2011, con 61 anni di età e 31 di anzianità contributiva che presenta domanda di riscatto laurea nel 2013, quindi, oltre il termine dei 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In tale ipotesi, l'iscritto non dovrà attendere il compimento del 65° anno di età per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in quanto la valorizzazione dei 4 anni di laurea consente il raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di anzianità (nel 2011 quota 96 = 61 anni di età e 35 di contribuzione) ma l'accesso a quest'ultima avverrà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e sempre nel rispetto della finestra mobile di cui all'art. 12, c. 2, legge n. 122/2010.

Anche per quanto concerne il regime della **totalizzazione**, l'introduzione del concetto di pensione differita modifica i precedenti atteggiamenti dell'Istituto circa la scelta del sistema pensionistico applicabile in tale regime.

Per quanto attiene le pensioni liquidate in **regime di totalizzazione** riferita a contribuzione versata in Italia, per il personale della scuola, così come già accennato nel nostro msg. n. 20110105-135, l'INPDAP non ha ancora fornito le necessarie indicazioni in merito, che saranno commentate non appena l'Istituto fornirà chiarimenti.

#### 2) Nuovo regime delle decorrenze di pensione

Si erano generati dubbi in merito alla decorrenza della pensione da attribuire trascorsi i 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti e, nello specifico, se la decorrenza potesse essere inframensile, ovvero dal primo giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, come indicato dall'INPS nella sua circolare.

Questo dubbio, ancorché venuto meno avendo sentito l'INPDAP per le vie brevi (vedi punto 2, nostro msg. n. 160/2010), è stato definitivamente chiarito dall'Istituto confermando che l'accesso al pensionamento in base al nuovo regime di decorrenze può essere riconosciuto dal giorno successivo ai 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Per quanto concerne i lavoratori che hanno chiesto la pensione di anzianità trasformando il proprio rapporto di lavoro da full-time in part-time (decreto min. n. 331/1997) si era generato il dubbio se anche questi lavoratori potessero essere beneficiari di deroga circa la non applicazione della finestra mobile; l'INPDAP ha chiarito che le sole fattispecie derogate sono quelle previste dall'art. 12, commi 4 e 5 della legge n. 122/2010 che abbiamo riportato nel già menzionato msg. n. 160/2010 e che riproponiamo nei punti elenco di seguito riportati:

- lavoratori dipendenti che abbiano in corso alla data del 30.6.2010 il periodo di preavviso e che
  maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del
  trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Con questa fattispecie
  derogatoria si è inteso salvaguardare i lavoratori che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010
  il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni
  e nei termini previsti dai rispettivi CCNL.
- lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età (autoferrotranvieri, piloti iscritti al fondo volo, piloti di porto, controllori del traffico aereo, etc.).

Nel limite complessivo di 10.000 lavoratori la deroga interessa anche i seguenti soggetti:

- lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree del Mezzogiorno sulla base di accordi stipulati ante 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.
- lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; l'inclusione di questi lavoratori rappresenta una novità rispetto al passato. Ricordiamo che per espressa previsione legislativa questi lavoratori hanno nel tempo mantenuto ferme le disposizioni previgenti alla legge 243/2004 e successive modificazioni. Ricordiamo ancora che questi lavoratori finora non hanno mai applicato le finestre per la pensione di vecchiaia.

• lavoratori che al 31.5.2010, data di entrata in vigore del decreto 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

#### 3) Esonero dal servizio (art. 72, legge n. 133/2008) e nuove finestre di accesso a pensione

Così come per i pensionati di anzianità a seguito di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da fulltime in part-time, anche per i lavoratori in esonero si era posto il problema dell'applicazione di un'eventuale deroga alla finestra mobile; l'INPDAP, anche in base al parere espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica - servizio trattamento del personale, con nota DFP 0048733 dello scorso 3 novembre 2010 ha chiarito che il personale in esonero ai sensi dell'art. 72 del Dl. n. 112/2008 (convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008), non rientra tra le casistiche escluse dalla nuova disciplina di accesso ai trattamenti pensionistici (finestra mobile).

#### 4) Personale scuola

Sempre in tema di applicazione della finestra mobile, il punto 4 della nota operativa tratta il "Personale del comparto scuola con contratto di lavoro a tempo determinato".

L'Istituto, al fine di meglio chiarire la portata del concetto, fa una netta distinzione tra il personale scolastico in **servizio a tempo indeterminato**, per il quale viene confermato che "la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno" e quello **in servizio a tempo determinato** al quale si applicano le disposizioni vigenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previste per la generalità dei lavoratori ed in particolare l'accesso al pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità, è riconosciuto decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.

La differenza tra le due fattispecie sopra evidenziate consiste nel fatto che per quest'ultima casistica la risoluzione del rapporto di lavoro è predeterminata in fase di assunzione o conferimento dell'incarico e che quindi tale rapporto si esaurisce naturalmente alla scadenza contrattuale.

Per completezza d'informazione si rimanda, comunque, alla lettura della nota operativa allegata al presente messaggio.

Fraterni saluti.

Per l'Area Assistenza e tutela (Stefano Paterna)

#### 4) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2011, n. 171

Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU n. 245 del 20-10-2011)

#### Art. 1 - Oggetto e destinatari

- 1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 2. Per il personale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001* rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.

#### Art. 2 - Inidoneità psicofisica

- 1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):
- a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

#### Art. 3 - Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura di verifica dell'idoneità al servizio

- 1. L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall'amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli *articoli 11*, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.
- 2. Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
- 3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
- a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;

- b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
  - c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

#### Art. 4 - Organi di accertamento medico

- 1.L'accertamento dell'inidoneità psicofisica è effettuato dagli organi medici competenti in base agli *articoli 6, 9* e *15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001*.
- 2 Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.

#### Art. 5 - Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio

- 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta.
- 2. Nei casi di cui all'*articolo 3*, comma 3, lettere b) e c), l'amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato.
- 3. Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione l'amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'*articolo 7*.
- 4. Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8.
- 5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformità a quanto previsto nel *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni, recante Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al *decreto legislativo n. 196 del 2003*, in materia di trattamento di dati personali. Il dipendente può chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato è inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.
- 6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.

#### Art. 6 - Misure cautelari

- 1. L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:
- a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

- b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
  - c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.
- 2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.
- 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
- 4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.
- 5. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.
- 6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.
- 7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), è corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).

#### Art. 7 - Trattamento giuridico ed economico

- 1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
- 2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

- 3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
- 4. Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
- 5. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contradditorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, può:
- a) conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso;
- b) nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, senza incarico.
- 6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
- 7. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001* e l'inidoneità risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.
- 8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.

### Art. 8 - Risoluzione per inidoneità permanente

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.

### Art. 9 - Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni oggetto del presente decreto di attuazione dell'articolo 55-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano in via automatica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 2. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
- 3. Rimane salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e del decreto legislativo n. 38 del 2000 in materia di infortuni sul lavoro. Rimane fermo, altresì, quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 4. Resta salva la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente.
- 5. Resta salva la disciplina di maggior favore della *legge n. 68 del 1999* per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

### Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr per rapporti di lavoro con cessazione a partire dal 13/08/2011

| White the same and  | termini a regime | termine con deroga L. 148/2011*  | termine con deroga L. 148/2011*  |
|---|------------------|--|--|
| Motivo cessazione   |                  | requisiti per la pensione per limiti di età o anzianità<br>contributiva massima maturati entro il 12/08/2011 ovvero ll<br>31/12/2011   | requisiti per la pensione di anzianità con "quota"<br>maturati entra il 12/08/2011 ovvero entro il<br>31/12/2011 |
| Pensione di vecchiaia e/o raggiunti limiti di età<br>ordinamentali                  | 6 mesi           | entro 105 gg   | 6 mesi   |
| Limiti di servizio: risoluzione unilaterale   | 6 mesi           | entro 105 gg   | 6 mesi   |
| Pensione anticipata   | 24 mesi          | (Photis and a second se | 6 mesi   |
| Pensione anticipata con anz. contr. max (p.e. 40 anni) maturata entro il 31/12/2011 | 6 mesi           | entro 105 gg   | 6 mesi   |
|   |                  |  |  |
| VIIIISIOIII VOOIItalie Seliza Ulitto a pelisiolie                                   | 24 IIIESI        |  |  |
| Destituzione/Licenziamento senza diritto a pensione                                 | 24 mesi          |  |  |
|   |                  | and a coulding to the  |  |
| Decesso e Inabilità   | entro 105 gg     | entro 105 gg   | entro 105 gg   |
|   |                  |  |  |
| Termine del contratto di lavoro a tempo determinato (fine incarico)                 | 6 mesi           | entro 105 gg   | 6 mesi   |

Norme di riferimento: DL 79/1997 convertito dalla legge 140/1997; DL 138/2011 convertito dalla legge 148/2011; DL 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 \* riguarda lavoratori che hanno maturato i requísiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia dí anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011 oppure entro il 31/12/2011 per il personale del comparto scuola, dell'Afam ed il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

# 6) Stralcio circolare INPS n. 131 del 19 novembre 2012

OGGETTO: Gestione ex INPDAP. Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della Determinazione Presidenziale n. 95 del 30 maggio 2012.

# 1. Presentazione delle domande tramite canale telematico: entrata in vigore e regime transitorio

Con la Determinazione Presidenziale n. 95/2012, pubblicata nella GU n. 213, del 12 settembre 2012, si completa il percorso implementativo relativo al processo di telematizzazione delle richieste di prestazioni o di servizio, avviato dall'Istituto con circolari n. 169 del 2010 e n. 110 del 2011.

Ai fini dell'attuazione della suddetta Determinazione presidenziale, la presente Circolare si riferisce alle prestazioni o servizi della Gestione ex INPDAP.

A decorrere dal **12 gennaio 2013** opererà il regime dell'invio telematico in **via esclusiva** per le domande di:

- Pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia e inabilità;
- Ricongiunzioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e dell'art. 1 della legge n. 45/1990;
- Richieste di variazione della posizione assicurativa;

A decorrere dal **1° febbraio 2013** opererà il regime dell'invio telematico in **via esclusiva** per le domande di:

- pensione di privilegio;
- pensione diretta ordinaria in regime internazionale;
- pensione a carico dello stato estero;
- riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR) per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale).

A decorrere dal **4 marzo 2013** opererà il regime dell'invio telematico **in via esclusiva** per le domande di:

- ricongiunzione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29/1979; della legge n. 523/1954 e degli artt. 113 e 115 del DPR n. 1092/1973;
- costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958 (esclusivamente per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio senza diritto a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010);
- liquidazione dell'indennità una tantum ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 1092/1973;
- variazione individuale per l'Assegno al nucleo familiare.

Durante la fase transitoria, rispettivamente fino al giorno 11 gennaio, 31 gennaio e 3 marzo 2013, in relazione alla diversa tipologia della prestazione richiesta, le modalità tradizionali coesisteranno insieme con quelle telematiche.

- Omissis -

Nota: si evidenzia che la calendarizzazione sopra riportata è parziale e sarà implementata con successive circolari dell'Istituto previdenziale.

# 7) Stralcio legge di stabilità per l'anno 2013 – n. 228 del 24 dicembre 2012

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità)

- omissis -

- 238. Per gli iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
- 239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
- **240.** Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.
- **241.** Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.
- **242.** Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal *comma 2, articolo 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42*.
- **243.** La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.

- **244.** Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato *decreto legislativo n. 42 del 2006*.
- **245.** Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
- **246.** Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
- **247.** Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli *articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29*, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché per i soggetti di cui al comma 238, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1º luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- **248.** I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 nonché i soggetti di cui al comma 238, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del *decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42*, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239 e al comma 238.

# 8) Stralcio circolare INPS n. 12 del 25 gennaio 2013

OGGETTO: Gestione ex INPDAP. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. "Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva - Decorrenza". Nuove modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento del servizio militare, per l'accredito figurativo dei periodi di congedo di maternità, per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria, per i riscatti di periodi o servizi ai fini pensionistici e per il computo dei servizi.

### **Premessa**

Con circolare n. 131 del 19 novembre 2012 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell'Istituto n. 95 del 30 maggio 2012 la quale prevede l'utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

In relazione a quanto sopra, viene attivata la modalità di presentazione telematica in via esclusiva, a decorrere dal 4 aprile 2013 delle domande di:

- riconoscimento del servizio militare;
- accredito figurativo per il riconoscimento dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 25, comma 2, del DLgs n. 151/2001;
- autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi;
- riscatto per la valutazione onerosa ai fini pensionistici di periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utili;
- computo dei servizi ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 del DPR n. 1092/1973.

A partire da tale data l'istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate.

Le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto:
- Contact Center Integrato n. 803164;
- Patronati attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Al fine di consentire l'informazione dei potenziali beneficiari del servizio, è previsto **un periodo transitorio**, fino al 3 aprile 2013, durante il quale le domande in esame potranno essere presentate con le consuete modalità o attraverso il canale telematico.

Si forniscono di seguito informazioni più dettagliate inerenti la modalità di presentazione delle domande relative alle singole prestazioni pensionistiche richiamate in oggetto.

- Omissis -

# 9) Messaggio ITAL-Uil n. 20130201-449/TEC del 1° febbraio 2013

Oggetto: Deroga D.lgs. n. 503/1992 (mantenimento 15 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia) e Manovra Monti - Fornero.

A seguito dell'entrata in vigore della Manovra Monti - Fornero, che dal 2012 ha dettato le nuove regole pensionistiche, tra le problematiche di maggiore criticità va certamente collocata la questione legata ai requisiti di contribuzione minima (20 anni) per avere diritto alla nuova pensione di vecchiaia.

Come sapete, stando all'interpretazione data dall'INPS nella circolare n. 35 del 14/3/2012, a decorrere dal 2012 e ferma restando la salvaguardia per coloro che abbiano maturato i requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione entro il 2011, le nuove disposizioni avrebbero **implicitamente abrogato la disposizione di deroga di cui all'art. 2, comma 2, lettere a; b; e c; D.lgs. 503/1992** che consentiva fino al 31.12.2011 di accedere alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva ridotta (15 anni, anziché 20 anni).

Da subito, tale interpretazione ha destato dubbi circa la propria fondatezza e al riguardo abbiamo dato indicazioni di contestare in giudizio i provvedimenti di rigetto delle domande di pensione sul presupposto che la norma speciale di deroga di cui sopra continua avere effetti in quanto non espressamente abrogata.

Al di là della decisione di contrastare attraverso il contenzioso la presa di posizione del Ministero e dell'INPS non certamente secondari nell'attività degli Uffici sono i risvolti operativi conseguenti alla decisione dei lavoratori se attivare/proseguire/sospendere la prosecuzione volontaria alla luce dell'elevazione del requisito contributivo e del predetto contenzioso e a tale ultimo proposito vi abbiamo infatti fornito un fac-simile di liberatoria da far sottoscrivere ai lavoratori.

Grande attenzione – seppure ad un anno di distanza - tale problematica ha avuto in questi giorni da parte dei media nell'ambito più ampio della vicenda legata alle "posizioni silenti" e nella giornata di ieri sono arrivate anche le dichiarazioni del Ministro Fornero che "rassicura" i lavoratori e soprattutto (vista l'incidenza numerica) le lavoratrice interessate. Solo per completezza di informazione facciamo presente che a fine dicembre un segnale importante che preannunciava spiragli positivi, nonostante la posizione della Ragioneria dello Stato, giungeva attraverso risposta scritta del Ministero a Interrogazione Parlamentare.

Dalle notizie in nostro possesso è imminente l'emanazione della circolare INPS con la quale verrà corretta l'errata interpretazione contenuta nella circolare n. 35 citata in premessa.

Torneremo sulla vicenda a circolare pubblicata.

Fraterni saluti.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil Michele Zerillo

# 10) Stralcio circolare INPS n. 16 del 1° febbraio 2013

OGGETTO: Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503: deroghe all'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione.

1. Omissis

### 2. Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992

Con circolare INPS n. 65 del 1995, sono state illustrate le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 503 del 1992 (allegato 1) che, come è noto, ha elevato a decorrere dal 1° gennaio 1993, il requisito contributivo minimo da 15 anni a 20 anni per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Peraltro, l'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992, ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere, in deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ed al perfezionamento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

Al punto 2.1 della citata circolare n. 65 del 1995 è stato precisato che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:

# a) Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente

I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione (articolo 2, comma 3, del decreto n. 503). Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1 gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.

### Omissis

# d) Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa

Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall'articolo 2 del decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa.

In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile.

Tutto ciò premesso, in esito ad approfondimenti effettuati al riguardo di concerto con i Ministeri vigilanti, si è pervenuti alla considerazione che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 503 del 1992 operano anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n 214 del 2011, in quanto dette norme non risultano espressamente abrogate dall'articolo 24 più volte citato.

Si precisa inoltre che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto di cui dall'art. 24 comma 6 della legge n. 214 del 2011(v. circolare n. 35 del 2012 punto 1.1.1. e n. 37 del 2012) nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. n. 201 del 2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).

### **Omissis**

# 2.3. Applicazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 503 del 1992 per gli iscritti alla gestione ex INPDAP

L'art. 6, comma 1, del D.lgs. 503/92 dispone che: "per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati".

Per quanto sopra ed in considerazione della necessità di procedere all'armonizzazione applicativa delle regole sopra esposte nelle diverse gestioni previdenziali dell'Istituto, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nel regime misto, maturano i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'art. 24, comma 6, della legge n. 214/2011 le deroghe relative al requisito contributivo minimo previste dall'art. 2, comma 3, lettere a) e c) del citato decreto legislativo n. 503/92 trovano applicazione per gli iscritti alla gestione ex INPDAP nei termini specificati al paragrafo 2 lettere a) e d) della presente circolare.

# 11) Messaggio ITAL-Uil n. 20130610-513/TEC del 10 giugno 2013

Oggetto: INPS: rilascio E.C.I.

L'INPS con messaggio n. 8822 del 30 maggio u.s. ha comunicato l'apertura del servizio Estratto Conto Integrato (ECI) – 2^ fase -.

Sulla questione che nasce come conseguenza dell'istituzione del Casellario Centrale dei lavoratori attivi vi era stata una prima sperimentazione (circa 100.000 estratti) avviata a fine 2011 e che aveva interessato un numero ristretto di lavoratori.

In questa occasione è interessata una platea più ampia di 1.000.000 di lavoratori (esclusi coloro che hanno compiuto il 65° anno di età) e sicuramente l'impatto determina una importante occasione per lo sviluppo e l'incremento della nostra attività anche sotto il profilo della qualità e della consulenza.

Nel rimandarvi alla lettura del messaggio ove sono riportate alcuni dettagli tecnici, nonché uno schema dell'ECI e la relativa legenda per una sua corretta lettura ci soffermiamo sui seguenti punti.

### Ripartizione del campione

Del campione fanno parte circa 650mila lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, fondi sostitutivi e gestione separata, 150mila iscritti alla gestione dipendenti pubblici, 20mila lavoratori dello spettacolo e altri 180mila iscritti presso altri enti previdenziali.

### Modalità di accesso e segnalazioni variazioni incongruenze

Dobbiamo purtroppo rilevare che ad oggi **l'INPS non ha ancora rilasciato ai Patronati le apposite procedure** che consentono l'accesso all'E.C.I., nonché di segnalare eventuali inesattezze o incongruenze riscontrate nell'estratto conto integrato e di inoltrare le richieste di variazione e rettifica dei periodi contributivi all'Ente previdenziale competente. Abbiamo chiesto conto all'INPS di questo ritardo e siamo in attesa di risposta circa la nostra piena operatività (vedi anche nostro messaggio n. 504/TEC del 28.5.2013). Considerato il grande impatto che questa operazione avrà su una platea consistente di lavoratori – che peraltro necessitano più di altri di valutare attentamente il proprio conto assicurativo - appare evidente l'importanza di cogliere tutte le opportunità che possono derivarne per lo sviluppo e l'incremento della nostra attività.

Nel riservarci le ulteriori comunicazioni e indicazioni dopo che l'INPS avrà dato risposta alle nostre richieste, inviamo cordiali saluti.

Area Assistenza e Tutela ITAL Uil Michele Zerillo

Allegati: modelli omissis

Messaggio n. 8822 del 30 maggio 2013

OGGETTO: Estensione del servizio Estratto Conto Integrato (E.C.I.) – Casellario Centrale delle Posizioni Previdenziali Attive.

### **Premessa**

Con la collaborazione di INPS e degli altri Enti e Casse previdenziali (di seguito Enti previdenziali) è stata costituita l'anagrafe generale delle posizioni assicurative degli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria, denominata Casellario Centrale dei lavoratori attivi (di seguito Casellario), che raccoglie per ciascun lavoratore l'intera storia lavorativa indipendentemente dall'Ente previdenziale di riferimento.

In un unico archivio informatico vengono raccolti per ciascun iscritto tutti i periodi con contribuzioni accreditate presso una o più gestioni previdenziali.

La consultazione di tale anagrafe consente al cittadino di verificare i dati relativi alla sua posizione contributiva complessiva presso i diversi Enti previdenziali disponendo così degli elementi informativi per programmare il suo futuro previdenziale con maggiore consapevolezza.

Il servizio E.C.I. (Estratto Conto Integrato) è stato reso disponibile nella prima fase sperimentale avviata nel dicembre 2011 ad un campione di 100.000 iscritti alle forme di previdenza obbligatoria, ripartiti tra gli Enti previdenziali in proporzione al numero degli iscritti di ciascun Ente.

Nel mese di aprile 2013 ha preso avvio la seconda fase dell'operazione E.C.I. per estendere il servizio ad un'ampliata platea di iscritti. La seconda fase concorre all'obiettivo di rendere progressivamente disponibile il servizio E.C.I. a tutti gli iscritti alle forme di previdenza obbligatoria.

Questa seconda fase interessa complessivamente un campione di 1.000.000 di lavoratori ripartiti tra gli Enti previdenziali in proporzione al numero degli iscritti di ciascun Ente o Gestione.

Il campione è stato individuato applicando in successione diversi criteri di selezione. Sono stati individuati gli iscritti con una posizione previdenziale presso due o più Enti o Gestioni.

Del campione fanno parte circa 650.000 lavoratori iscritti all'AGO, fondi sostitutivi e Gestione Separata, circa 150.000 lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, circa 20.000 lavoratori dello spettacolo e circa 180.000 iscritti presso altri enti previdenziali.

Di seguito si forniscono le informazioni relative a questa seconda fase di apertura dell'E.C.I. e alle relazioni del servizio stesso con le ordinarie attività delle strutture territoriali in ambito di posizione assicurativa.

Si allegano lo schema dell'Estratto Conto Integrato con numeri guida (all.1) e la legenda per una corretta lettura dell'ECI (all.2)

### 1. Apertura del servizio Estratto Conto Integrato (E.C.I.) – II Fase

L'E.C.I. contiene le informazioni relative ai periodi assicurativi esposte in ordine cronologico.

Se per uno stesso periodo sono presenti contributi versati presso diversi Enti di previdenziali, l'E.C.I. ne riporta l'elencazione senza eseguire sommatorie.

Si segnalano inoltre le seguenti caratteristiche nella prospettazione dei dati:

- in E.C.I. i periodi da ricongiunzione e da riscatto non attribuibili ad uno specifico periodo temporale sono riportati in testa all'elenco dei periodi contributivi;
- in E.C.I. è indicato il Riepilogo dei periodi, contenuto in un'apposita tabella, che riporta la somma dei dati presenti a sistema. Attualmente non sono riportati i riepiloghi delle gestioni INPS;
- in E.C.I. è indicato uno specifico prospetto di "Riepilogo dei montanti contributivi". Il prospetto è valorizzato attualmente per periodi di iscrizione presso le gestioni degli altri Enti previdenziali.

L'utente può consultare l'E.C.I. in via telematica, attraverso il portale dell' Ente di ultima iscrizione, previo riconoscimento dell'identità secondo le specifiche procedure adottate dall'Ente.

L'accesso sarà garantito anche agli intermediari autorizzati attraverso i servizi telematici a loro dedicati.

Il sistema informativo, oltre alla visualizzazione e alla stampa della posizione assicurativa, consente agli iscritti di segnalare inesattezze o incongruenze eventualmente riscontrate. Le segnalazioni saranno inoltrate sempre in via telematica, agli Enti di previdenza competenti.

### 2. Il campione: iscritti all'AGO, ai Fondi Sostitutivi e alla Gestione Separata

Il campione è stato individuato da INPS per i lavoratori iscritti all'AGO, ai fondi sostitutivi e alla Gestione Separata fra coloro che hanno contributi accreditati presso più gestioni previdenziali e sono stati esclusi i soggetti con età anagrafica superiore a 65 anni selezionati per ente di ultima gestione con versamenti nell'anno 2010.

Sono stati esclusi anche coloro che sono rientrati nelle liste di salvaguardia 65.000 e in mobilità.

### 3. Modalità di accesso all'E.C.I.

La modalità di accesso al servizio, condivisa con tutti gli enti coinvolti nel progetto, prevede che l'interessato acceda attraverso il portale dell'ente presso cui ha il periodo di iscrizione più recente, previo riconoscimento dell'identità tramite i codici di accesso riservati (Pin).

Il beneficio immediato per gli utenti è la facilità di accesso ai servizi telematici offerti dal Casellario utilizzando le credenziali già in uso nel dominio dell'Ente previdenziale di riferimento. Tale scelta consente

all'Ente di riferimento di mantenere la titolarità dei contatti con l'iscritto per le informazioni previdenziali che lo riguardano ed evita, nel contempo, la ridondanza dei dati.

Il sistema di consultazione consente sia la visualizzazione dell'ECI sia la gestione condivisa delle segnalazioni inviate dagli assicurati a seguito della consultazione.

### 4. Invio delle Segnalazioni attraverso E.C.I.

La procedura E.C.I. consente all'iscritto di inoltrare le richieste di variazione della propria posizione assicurativa direttamente all'Ente presso cui era iscritto nel periodo per il quale richiede la variazione.

Il cittadino dopo aver eseguito l'accesso al sistema di consultazione E.C.I., attraverso il portale dell'Ente di riferimento, può consultare l'estratto conto integrato, se riscontra un'inesattezza o una incongruenza che riguardano una o più righe contributive, può selezionare le stesse (attraverso menù guidati) e inoltrare le segnalazioni all'ente competente per il periodo oggetto di modifica selezionando l'Ente da un apposito elenco. Il cittadino potrà verificare la ricezione della segnalazione e consultare lo stato della lavorazione della pratica.

Le richieste che riguardano i lavoratori iscritti alle gestioni citate sono automaticamente inoltrate alla procedura FA.SE. (Fascicolo delle Segnalazioni).

### 5. Monitoraggio

Il Casellario ha previsto un'attività di monitoraggio per la verifica dell'andamento del servizio E.C.I. In particolare verranno considerati i dati relativi al numero di segnalazioni pervenute e ai tempi di lavorazione delle stesse.

Il Direttore Generale Mauro Nori

# 12) Scheda inizio presentazione domande telematiche in via esclusiva

|                  | <ul> <li>Pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia e inabilità;</li> </ul>   |
|------------------|---|
| 12 gennaio 2013  | <ul> <li>ricongiunzioni ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 e dell'art. 1 della legge</li> </ul>  |
|                  | n. 45/1990;   |
|                  | <ul> <li>richieste di variazione della posizione assicurativa;</li> </ul>   |
|                  | <ul> <li>prestazioni legate al welfare (vacanze studio e successiva scelta di opzione –</li> </ul>  |
|                  | soggiorni senior e successiva scelta di opzione - borse di studio);   |
|                  | prestazioni legate al credito (piccoli prestiti ai pensionati iscritti alla Gestione  |
|                  | unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, per gli appartenenti all'Arma dei  |
|                  | Carabinieri, per il personale gestito dal Service Personale del Tesoro – SPT -  |
|                  | iscritto alla sopra menzionata Gestione unitaria) saranno accettate in via esclusiva solo tramite l'utilizzo del canale telematico.   |
|                  |   |
|                  | Pensione di privilegio;  possione diretta ordinaria in regime internazionale;   |
| 1° febbraio 2013 | pensione diretta ordinaria in regime internazionale;  pensione a carica della stata estare;  pensione a carica della stata estare esta |
|                  | <ul> <li>pensione a carico dello stato estero;</li> <li>riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di</li> </ul>   |
|                  | fine rapporto;  |
|                  | - (TFR) per gli iscritti alla gestione ex INADEL (dipendenti degli Enti locali e del  |
|                  | Servizio sanitario nazionale).  |
| 4 marzo 2013     | - Artt. 113 e 115 del DPR n. 1092/1973;   |
|                  | <ul> <li>costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958</li> </ul>  |
|                  | (esclusivamente per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio senza diritto  |
|                  | a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010);  |
|                  | – liquidazione dell'indennità una tantum ai sensi dell'art. 42 del DPR n.   |
|                  | 1092/1973;  |
|                  | <ul> <li>variazione individuale per l'Assegno al nucleo familiare.</li> </ul>   |
| 4 aprile 2013    | <ul> <li>Riconoscimento del servizio militare;</li> </ul>   |
|                  | <ul> <li>accredito figurativo per il riconoscimento dei periodi corrispondenti</li> </ul>   |
|                  | all'astensione obbligatoria per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di  |
|                  | lavoro ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001;  |
|                  | autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi;   |
|                  | riscatto per la valutazione onerosa ai fini pensionistici di periodi o servizi non  |
|                  | coperti da contribuzione altrimenti non utili;  – computo dei servizi ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 del DPR n. 1092/1973.  |
|                  | <ul> <li>computo dei servizi ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 del DPR n. 1092/1973.</li> <li>Pensione indiretta o di reversibilità;</li> </ul>  |
| 4 giugno 2013    | <ul><li>pensione di privilegio indiretta;</li></ul>   |
|                  | <ul><li>richiesta di pagamento dei ratei di pensione;</li></ul>   |
|                  | <ul> <li>variazione modalità riscossione pensione;</li> </ul>   |
|                  | <ul><li>richiesta trasferimento pagamento pensione all'estero;</li></ul>  |
|                  | <ul> <li>richiesta prosecuzione volontaria dell'Assicurazione Sociale Vita;</li> </ul>  |
|                  | – riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita e TFR per periodi o servizi non   |
|                  | coperti da contribuzione altrimenti non utili;  |
|                  | <ul> <li>riconoscimento servizio militare ai fini della buonuscita.</li> </ul>  |
| 1° agosto 2013   | Richiesta di liquidazione dell'indennità dell'Assicurazione Sociale Vita;   |
|                  | – domanda di quantificazione del Trattamento di fine servizio ai fini della   |
|                  | cessione;   |
|                  | <ul> <li>domanda di quantificazione del Trattamento di fine rapporto ai fini della</li> </ul>   |
|                  | cessione;   |
|                  | dichiarazione dei beneficiari / eredi per la liquidazione del TFR.  |
|                  | - dichiarazione dei beneficiari / eredi per la liquidazione del TFR.  |

# Patronato e Caf Uil







Presso il Patronato Ital Uil ogni categoria sociale può trovare una risposta e un aiuto concreto circa:

Ammortizzatori sociali
Pensioni
Infortuni, Malattie professionali
Cause di servizio ed equo indennizzo
Lavoro domestico
Previdenza complementare
Maternità e paternità
Trattamenti di famiglia
Sanità e malattia
Immigrazione
Prestazioni assistenziali
Handicap e invalidità civile
Servizio civile ITAL
Attività all'estero

Il Patronato Ital Uil è presente in Italia e all'estero con 900 sedi e 2000 operatori, collaboratori e delegati sindacali con una solida esperienza e professionalità L'attività è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, assimilati ed ai pensionati, per adempiere agli obblighi delle dichiarazioni dei redditi attarverso i seguenti servizi:

730 - UNICO RED - ICI Dichiarazione di successione F24 On Line Registrazione telematica nei contratti di locazione ISE, ISEO

> Bonus Energia elettica/gas Carta acquisti/Social Card Colf e badanti Detrazione fiscale ICLAV - ICRIC - ACC.AS/PS Visure catastali - Ispezioni ipotecarie

I Caf Uil operano in tutta Italia in 460 sedi operative, con 1200 addetti preparati per essere protagonisti di un grande progetto: rendere più semplici i rapporti fra i cittadini e la fiscalità

# Il sistema di Assistenza e Tutela dei diritti dei Cittadini

puoi rivolgerti inoltre a:

ADOC: Associazione per la tifesa e l'orientamento del consumatore UNIAT: Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio



800.085.303



FOND PERSEO / II FUTURO in CASSAFORTE

Perseo è il Fondo pensione complementare negoziale iscritto all'Albo Covip con il n. 164, costituito nella forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita. È destinato a tutti i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e Sanità.

# Cosa è Perseo

Il fondo pensione Perseo è un fondo pensione complementare che nasce con l'obiettivo di permettere ai lavoratori di costruire, giorno per giorno, una pensione che integri quella obbligatoria per affrontare con più serenità il periodo post-lavorativo.

A tale scopo Perseo raccoglie i contributi, gestisce le risorse ed eroga le prestazioni. La natura associativa e senza scopo di lucro del Fondo garantisce ai suoi aderenti che tutte le attività siano eseguite nel loro esclusivo interesse per tutelare il loro futuro.

# Perché conviene

# Costi ridotti e trasparenti

Perseo è un'associazione senza scopo di lucro, quindi i costi sono molto contenuti perché pari alle spese effettivamente sostenute dal fondo.

### Contributo dell'amministrazione

Versando, oltre al Tfr, un contributo pari all'1% dello stipendio mensile, si ha diritto al versamento da parte del tuo datore di lavoro di un ulteriore 1%. I lavoratori pubblici assunti prima del 01/01/2001 hanno diritto a un'ulteriore quota di accantonamento pari all'1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS.

### Vantaggi fiscali

Il legislatore ha previsto una disciplina fiscale molto favorevole per consentire agli aderenti ai fondi pensione di ottenere una pensione complementare più elevata.

I contributi versati al Fondo sono **deducibili** dal reddito imponibile IRPEF

I rendimenti, a differenza degli strumenti finanziari, sono tassati con **aliquota dell'11%** invece che del 20%

Le prestazioni prima e al pensionamento, godono di **trattamenti agevolati** 

# Cosa offre

# Per la tua pensione

Il Tfr, la contribuzione tua e del tuo datore di lavoro e i rendimenti maturati come risultati dell'investimento costituiscono la tua pensione complementare. Quando andrai in pensione potrai richiedere le somme sotto forma di rendita o in capitale (fino alla metà) che ti saranno d'aiuto come integrazione della pensione pubblica.

# Per i tuoi bisogni prima della pensione

Se hai necessità prima del pensionamento delle somme versate a titolo di contribuzione, puoi richiedere una anticipazione per spese legate alla casa, alla salute, alla formazione.

Se interrompi il tuo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione puoi decidere di lasciare Fondo Perseo. I contributi versati fino a quel momento da te, dal tuo datore di lavoro e i rendimenti maturati ti saranno restituiti.

# Quanto costa

16,00 € annuali prelevate in rate mensili dalle quote di contribuzione

Quota associativa

Adesione

2,75 €
a carico dell'aderente

2,75 €
a carico del datore di lavoro

# Chi può aderire

Possono divenire soci del fondo i **lavoratori** pubblici:

i dipendenti ricompresi nei comparti delle **Regioni**, delle **Autonomie Locali** e del **Servizio Sanitario Nazionale** 

il personale appartenente alle **aree dirigenziali** sanitarie III (amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale) e IV (medica e veterinaria)

i dipendenti delle Camere di Commercio

Per i lavoratori del settore privato si provvederà alla sottoscrizione di specifici accordi





Fondo Pensione Complementare



# Chi è SIRIO

Fondo Pensione SIRIO è un Fondo pensione complementare, di natura associativa e NO Profit, che permette ai lavoratori di costruire una copertura previdenziale integrativa a quella del sistema obbligatorio, per garantire una maggior serenità all'atto del pensionamento.

I fattori chiave di SIRIO:



Permette di creare una **prestazione pensionistica** in grado di integrare quella pubblica



È un **Fondo Negoziale**, pensato per i lavoratori e riservato solo ai destinatari dei relativi CCNL



Si contraddistingue per la **Partecipazione attiva** alla gestione del Fondo da parte degli associati



È un Fondo a **Contribuzione definita** e a **Capitalizzazione individuale** 

# Chi può aderire


I dipendenti dei **Ministeri** e degli **Enti Pubblici non Economici** 


La dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri



I lavoratori dipendenti del CNEL e dell'ENAC







# Perché conviene

Contributo del Datore di Lavoro 1%

= Rendimento Puro

### Costi ridotti e trasparenti

**Quota associativa:** 20 euro annui prelevati dalla contribuzione **Quota di adesione:** 2,75 euro a carico dell'aderente 2,75 euro a carico del datore di lavoro

### **Rendimento TFR**

Nel 2012 il rendimento medio dei Fondi Negoziali è stato dell'8,1% contro il 2,9% del TFR rivalutato secondo legge (Fonte Sole 24 Ore)

# Vantaggi Fiscali

Contributi deducibili dal reddito imponibile IRPEF Tassazione agevolata dei rendimenti: aliquota dell'11% Agevolazioni fiscali nella fase di erogazione del capitale

# Come Funziona

SIRIO provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse e all'erogazione delle prestazioni nell'esclusivo interesse degli aderenti.

# La Contribuzione

1%

Ŧ



Retribuzione utile al calcolo del TFR



Contributo del Lavoratore Retribuzione utile al calcolo del TFR



Contributo del Datore di Lavoro

# Il tuo versamento si raddoppia



Maturato dall'iscrizione in poi

Protetti in un tuo CONTO PERSONALE

e

Opportunamente investiti da società specializzate

andranno a costituire il tuo

# RISPARMIO PREVIDENZIALE

OGGI, devi parlare di DOMANI

Fondo Pensione SIRIO è iscritto all'Albo della COVIP con il n. 165. L'attività di SIRIO è vigilata da COVIP.



Fondo Pensione SIRIO Via Aniene 14 - 00198 Roma

Tel. 06 85304736 Fax 06 8418118 Mail info@fondopensionesirio.it

www.fondopensionesirio.it





IL SINDACATO DEI CITTADINI

CONVENZIONE UIL - UNIPOL

# VOGLIAMO ESSERE OGNI GIORNO ACCANTO A TE PER OFFRIRTI:

- Soluzioni innovative
- Tariffe scontate
- Garanzie esclusive
- Servizi aggiuntivi gratuiti

Scopri i vantaggi esclusivi previsti dalla Convenzione per gli Iscritti e i loro familiari presso le Sedi UIL e le Agenzie Unipol Assicurazioni.







# la tua mobilità



Scegli **YOU KMSICURI** fino al e scopri **Unibox** che ti fa risparmiare fino al **30%** per gli Iscritti su RC Auto.



DA OGGI LA TUA POLIZZA AUTO LA PAGHI ANCHE A RATE MENSILI A TASSO ZERO!\*\*

**AFFRETTATI: L'OFFERTA SCADE IL 31 DICEMBRE2013** 



# la tua casa

fino al -30% Con **YOU CASA**, tutela la tua casa con garanzie complete per la totale serenità della famiglia.

\* Per premi minimi di € 250 al netto dello sconto di Convenzione



# la tua protezione

fino al puoi prot il bene più la salute.

Oggi con **YOU INFORTUNI** puoi proteggere il bene più importante: la salute.



# il tuo risparmio

Per investire in modo sicuro, proteggere i tuoi risparmi, dare stabilità ai tuoi cari e integrare la pensione, abbiamo risposte su misura!



# **ROMA**

Via Di Tor Fiorenza, 35 Tel. 06 86324764 - Fax 06 86329456 Laborfin@agenzie.unipolassicurazioni.it



# ESPERO LAVORA AL MIO FUTURO.

SCOPRI PERCHÉ ESPERO È IL FONDO PENSIONE PIÙ CONVENIENTE PER TUTTI I LAVORATORI DELLA SCUOLA.



# 100.000 COLLEGHI HANNO GIÀ SCELTO ESPERO.

Oggi più che mai è indispensabile prevedere una pensione complementare. Espero è il grande fondo negoziale creato appositamente per la scuola che, con circa 100.000 soci, ti garantisce una serie di vantaggi concreti ed esclusivi.

### Contributo extra

Hai un contributo aggiuntivo da parte dello Stato pari all'1% della retribuzione, che renderà nel tempo insieme al tuo TFR.

### Costi contenuti

Con Espero il costo di gestione è al massimo lo 0,26%, mentre nelle altre forme di previdenza complementare è in media dell'1,3% e sale fino al 2,4 % per i Piani Individuali Pensionistici.

### Agevolazioni fiscali

Usufruisci di numerosi vantaggi fiscali: per esempio, i contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo, con un risparmio almeno del 27%. Inoltre, hai una tassazione sui rendimenti annui pari all'11%, contro il 20% degli altri rendimenti finanziari.

# Senza lucro, con profitto

Essendo un'associazione senza fini di lucro, Fondo Espero utilizza ogni centesimo per ottimizzare la tua pensione, con l'unico obiettivo di ottenere il massimo risultato con il minimo rischio.

### Libera scelta


Al momento dell'adesione, puoi scegliere il Comparto Crescita, leggermente più aggressivo, o il Comparto Garanzia con sicurezza al 100% del capitale versato (e un rendimento minimo garantito del 2,5%). Successivamente, potrai modificare la tua scelta d'investimento, con l'unico vincolo di rimanere in un comparto almeno 12 mesi.

# Gestione trasparente

La gestione finanziaria degli investimenti è costantemente monitorata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e dagli altri organi di vigilanza ed è affidata ai migliori professionisti, che operano secondo direttive precise.

### Massima elasticità

Puoi aderire versando solo l'1% della retribuzione. Hai comunque la possibilità di versare una contribuzione aggiuntiva e ogni anno di aumentarla o diminuirla a seconda delle tue possibilità, per puntare al massimo risultato.



# Flessibilità a lungo termine

Espero, come tutti i fondi pensione, ha regole che servono soprattutto a tutelare gli associati nel lungo termine, tuttavia ti permette anticipazioni a partire dall'ottavo anno e riscatti in caso di cessazione.

# Aderisci subito, perché la tua pensione non perda neppure un euro.

Informati su tutti i vantaggi offerti da Fondo Espero direttamente dal tuo sindacato o sul sito **www.fondoespero.it** 



Movo esclusivo
Servizio Uni
O Uni

Risoluzione dispute civili e commerciali

Arcadia Concilia S.r.l., con sede legale a Roma in Via dei Monti Parioli n. 6, già costituita ed iscritta al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione, di cui all'art.3 del D.L. 18 ottobre 2010, al numero progressivo 931 con provvedimento del Ministero della Giuistizia del 13 settembre 2012.

# Sedi già accreditate di Arcadia Concilia:

# **Sede Operativa:**

# **LAZIO:**

# Roma

Via Po, 162 CAP 00198

Tel: 06/85233379 Fax: 06/85233499 info@arcadiaconcilia.it

# **Sedi Secondarie:**

# **SARDEGNA:**

# Nuoro

Via Aosta, 1 CAP 08100

Tel: 0784/33590 Fax: 0784/235989 nuoro@arcadiaconcilia.it

# **PUGLIA:**

# Bari

Via A. De Gasperi, 270 CAP 70125

Tel: 080/5648991 Fax: 080/5018967 bari@arcadiaconcilia.it

- LAZIO
- PIEMONTE
- PUGLIA
- SARDEGNA
- VENETO
- ... in attesa di tutte le altre adesioni

# **PIEMONTE:**

# **Torino**

Via Bologna, 11 CAP 10152

Tel: 011/4364184 Fax: 011/4364184 torino@arcadiaconcilia.it

# **VENETO:**

# Venezia-Mestre

Via P.Bembo, 2/B CAP 30172

Tel: 041/2905363 Fax: 041/5315219

venezia.mestre@arcadiaconcilia.it

# Associazione Difesa Orientamento Consumatori



# **DIFENDI**

# I TUOI DIRITTI

# **DI CONSUMATORE**

Costituita nel 1988 l'Adoc conta circa 80.000 iscritti a livello nazionale, è presente in tutti i capoluoghi provinciali con volontari esperti nel diritto del consumatore, in grado di dare informazioni ai cittadini ed abilitati alle procedure di conciliazione ed arbitrato, pronti ad assistere direttamente gli iscritti in qualunque tipo di controversia. L'Adoc promuove la Conciliazione Paritetica, metodo di risoluzione stragiudiziale delle controversie che permette di dirimere i contenziosi tra consumatori e aziende in maniera rapida, semplice ed economica. Ha aderito a tutti i protocolli di conciliazione paritetica che sono stati sottoscritti con i più grandi Istituti Bancari (UniCredit, BancaIntesa, Monte dei Paschi di Siena, Findomestic). con le maggiori aziende che erogano i servizi in numerosi settori (Energia, Telefonia, Assicurazioni, Trasporti) e con alcune associazioni di categoria (Condomini)

# CONCILIAZIONE PARITETICA

- La procedura è gratuita per il consumatore, semplice e attivabile attraverso la compilazione della relativa domanda
- Tempi brevi per lo svolgimento della procedura
- Trasparenza e informazione riguardo lo svolgimento della procedura
- Il consumatore è libero in ogni momento di rifiutare di partecipare alla procedura di conciliazione, di recedere dalla stessa o di adire il sistema giudiziario
- E' libero di poter accettare o meno la proposta conciliativa formulata dalla Commissione senza alcuna conseguenza negativa
- Ogni argomentazione, informazione o proposta relativa alla controversia fornita all'associazione che lo rappresenta è coperta dalla riservatezza
- Il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell'art. 1965 codice civile



INVESTI NELLA DIFESA
DEI TUOI DIRITTI DI
CONSUMATORE
E CITTADINO



# LA TESTATA TELEMATICA DEL PATRONATO ITAL



E' possibile ricevere Lettera Ital in modo automatico sul proprio indirizzo e-mail compilando la scheda di registrazione che si trova sul sito Ital Uil all'indirizzo www.italuil.it









ITAL Il Patronato dei cittadini



**FITEL** Federazione Italiana del Tempo Libero





**CAF** Centro di assistenza fiscale della UIL



**LABORFIN** Assicurazioni e piani di assistenza sanitaria



**EUROSERVIZI** Servizi Finanziari Assistenza e consulenza in materia di finanziamenti



**UNIAT** Unione nazionale inquilini ambiente e territorio



**ADA** Associazione per i diritti degli anziani



**PROGETTO SUD** Istituto per la cooperazione allo sviluppo



**ADOC** Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori



**UIM** Unione italiani nel mondo



**ANCS** Associazione nazionale cooperazione sociale



**ISTITUTO STUDI SINDACALI** 



**ENFAP** Ente nazionale formazione e addestramento professionale



**UIL H** Sportello informativo sui diritti delle persone disabili



**ARCADIA CONCILIA** Risoluzione dispute civili e commerciali